



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 593
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 20 marzo 2012

INDICE**Commissioni riunite**5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro):*Plenaria (notturna)* Pag. 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 20 marzo 2012

Plenaria

32^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 20,45.

IN SEDE REFERENTE

(3184) Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente BALDASSARRI, dichiara improponibili ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento i seguenti emendamenti, riferiti agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge: 1.4, 1.5, 1.0.3, 1.0.4, 2.4, 2.5, 2.12, 2.52, 2.55, gli identici 2.56, 2.57, 2.58 e 3.87, 2.0.1, 3.30, gli identici 3.31 e 3.68, 3.32, 3.50, 3.51, 3.56, 3.62, 3.70, 3.71, gli identici 3.101 e 3.125, 3.59, gli identici 3.72, 3.103 e 3.124, 3.88, gli identici 3.94 e 3.123, 3.110, 3.146, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.14, 3.0.16, 3.0.18, 3.0.19 e 3.0.20.

Con riferimento all'emendamento 3.116, a prima firma del senatore Saro, precisa che esso è da considerarsi improponibile, in quanto prevede delle modifiche allo statuto speciale della regione autonoma del Friuli Ve-

nezia Giulia, per le quali sarebbe invece necessario adottare una norma di rango costituzionale.

Propone quindi alle Commissioni riunite di dedicare la corrente seduta all'illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra l'emendamento 1.3, facendo presente che esso trae origine da un dubbio interpretativo concernente il comma 4 dell'articolo 1, posto che non risulta chiaro se l'intervento degli enti pubblici dello Stato che concedono la rateazione richiesta possa, di fatto, comportare la ripartizione dei pagamenti per le sanzioni derivanti dalla violazioni di norme comunitarie, con particolare riferimento al tema delle quote latte. Tale possibilità andrebbe a suo parere espressamente esclusa.

Il senatore LEGNINI (*PD*) illustra l'emendamento 1.6, ricordando le considerazioni da lui formulate in sede di discussione generale riguardo al problema della differenza di disciplina tra l'ipotesi di concessione della rateizzazione dei debiti tributari nella fase della riscossione e quella in cui il contribuente può richiedere tale beneficio direttamente agli enti impositori. I contribuenti attualmente hanno accesso a forme di rateazione molto più favorevoli nella fase della riscossione che in quella dell'accertamento. In presenza di difficoltà finanziarie, tale doppio regime paradossalmente incentiva i contribuenti ad attendere la fase esecutiva per poter accedere agli strumenti di rateazione dei debiti più favorevoli, nonostante le maggiorazioni di imposta. L'emendamento in esame mira quindi ad uniformare i due regimi suddetti, almeno per la durata dell'attuale crisi finanziaria.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene in riferimento all'emendamento 1.0.2, che affronta un argomento essenziale nell'attuale congiuntura economica, in quanto riferito al tema dei ritardati pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, pur non omogeneo nei contenuti, ma correlato alla finalità del decreto-legge. Da mesi in Parlamento si cercano soluzioni per consentire il pagamento dei debiti pregressi della PA, evitando, al contempo, un contestuale aumento del volume del debito pubblico di pari importo. Con l'emendamento si intende far fronte al problema, mediante la costituzione, da parte della Cassa Depositi e Prestiti, di un'apposita società veicolo che possa certificare il credito vantato verso la PA al fine di consentire alle imprese fornitrici di ottenere in anticipo il pagamento dell'intero ammontare del credito stesso. Tale misura appare necessaria per contrastare l'attuale crisi di liquidità che rischia di propagarsi alla economia

reale. L'emendamento, nella consapevolezza di proporre una soluzione perfettibile, intende sollecitare il Governo ad affrontare il problema, al fine di giungere in tempi brevi ad una soluzione condivisa.

Il senatore SARO (*PdL*), con riferimento all'emendamento 3.116, si dichiara pienamente consapevole del fatto che gli statuti delle regioni autonome sono oggetto di procedure di modifica di rango costituzionale. Tuttavia, l'articolo 49 dello statuto del Friuli Venezia Giulia, concernente la disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione, può essere modificato attraverso le disposizioni di una legge ordinaria. Precisa, pertanto, che egli intende intervenire solo sulla disciplina modificabile con legge ordinaria.

Chiede quindi alla Presidenza delle Commissioni riunite di revocare la declaratoria di improponibilità dell'emendamento 3.116.

Alla luce delle considerazioni espresse dal senatore Saro, il presidente BALDASSARRI si riserva di procedere ad una ulteriore verifica circa l'emendamento 3.116.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 1 si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), con riferimento all'emendamento 2.22, rappresenta che si tratta di una proposta volta ad alleggerire alcune sanzioni comminate a contribuenti già gravati da altre richieste, nelle procedure fiscali semplificate. L'obiettivo, pertanto, è di semplificare non soltanto la norma, ma anche le sanzioni corrispondenti.

Esprime, quindi, lo stesso tipo di considerazioni sull'emendamento 2.10.

Il senatore FERRARA (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) illustra l'emendamento 2.20, spiegando che intende con esso escludere dall'obbligo di comunicazione le transazioni già esenti da IVA tra operatori finanziari. Tali comunicazioni sono necessarie al fine di evitare la commissione di frodi nel versamento dell'IVA. Tuttavia, non ne risulta chiara l'utilità nel caso in cui le transazioni stesse siano già esenti dall'imposta.

Le stesse considerazioni concernono l'emendamento 2.47, riguardante le transazioni sui mutui, le assicurazioni sulla vita e il versamento di contributi assistenziali e previdenziali.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) spiega che l'intento dell'emendamento 2.26 è quello di esentare dall'obbligo di comunicazione ai fini del versamento IVA i contribuenti con ricavi o compensi inferiori a 200.000 euro.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) illustra l'emendamento 2.28, volto ad estendere la possibilità per il contribuente di essere rappresentato da

funzionari dei CAF nei rapporti con gli uffici dell'Agenzia delle entrate, analogamente a quanto previsto dalla disciplina sull'accertamento con adesione.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), nell'illustrare l'emendamento 2.36, rileva che numerose aziende si avvalgono del regime dell'accisa assolta sulle piccole produzioni di bevande alcoliche. Fine dell'emendamento è quello di esonerare le microimprese dall'obbligo di tenuta di registri telematici che costituiscono un inutile aggravio di costi in considerazione del precedente versamento dell'accisa.

Con riferimento, invece, all'emendamento 2.39, chiarisce che esso intende semplificare alcune modalità di registrazione che non corrispondono più alla realtà operativa attuale delle società interessate.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) illustra l'emendamento 2.37, chiarendo che con esso intende ridurre le accise a carico delle piccole distillerie situate nei territori montani, al fine di ridurre gli incentivi all'evasione e con lo scopo di mantenere in vita produzioni di nicchia particolarmente importanti per tali territori.

Illustra, quindi, anche a nome del relatore Latronico, l'emendamento 2.0.3, che si riferisce al tema del versamento del 5 per mille e intende stabilizzarne la procedura assicurando continuità di finanziamento agli enti che operano sul territorio. Ricorda inoltre che il tema è, peraltro, oggetto di disegni di legge ampiamente condivisi.

Il presidente BALDASSARRI coglie l'occasione per segnalare al rappresentante del Governo che la 6^a Commissione ha già raggiunto da tempo una sostanziale condivisione sulle procedure e le modalità di stabilizzazione del 5 per mille, in sede d'esame dei disegni di legge n. 486 e connesso, e che tuttavia l'*iter* risulta ancora sospeso in attesa che il Governo riferisca alla Commissione sui profili finanziari della soluzione proposta.

Il senatore GIARETTA (*PD*) illustra il proprio emendamento 2.0.5, con il quale si intende individuare la disciplina fiscale applicabile agli organismi paritetici costituiti dalle associazioni sindacali. Dal momento che tali organismi stanno assumendo un'importanza sempre maggiore nelle trattative con i datori di lavoro, sembra ragionevole proporre l'equiparazione, a fini fiscali, alle associazioni sindacali, risolvendo in tal modo un dubbio interpretativo nell'ottica di una maggiore certezza giuridica.

Si intendono illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) illustra l'emendamento 3.8, concernente la non applicabilità del limite all'uso del contante per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi legate al turismo ed effettuate da cittadini extracomunitari. Sottolinea che con tale proposta si intende esprimere

il profondo disagio della propria parte politica rispetto alle previsioni introdotte dal Governo. Si tratta infatti di misure intese a facilitare gli acquisti di beni di lusso da parte di cittadini provenienti da Paesi esterni all'Unione europea, segnatamente russi e arabi. Insiste quindi sulla innegabile contraddittorietà tra l'insieme delle misure restrittive a cui sono sottoposti i contribuenti italiani e l'atteggiamento di maggior favore per soggetti che non provengono da Paesi dell'Unione europea. Si tratta dunque di una marcata disparità di trattamento, che non trova a suo parere un'adeguata giustificazione nemmeno nella finalità di incentivare gli acquisti effettuati per motivi turistici: in sostanza il Governo, al di là dei proclami iniziali, sta introducendo misure che costituiscono un freno alla libertà di iniziativa economica e sembra considerare gli operatori solo dal punto di vista fiscale, come potenziali evasori da perseguire. Rimarca che è inoltre dubbia l'efficacia in chiave antievasione degli adempimenti formali richiesti al cedente del bene o al prestatore servizio. Pertanto con l'emendamento 3.8, confermando comunque la logica di un trattamento sfavorevole ai cittadini italiani, si propone quanto meno di estendere ai cittadini provenienti dalla Comunità europea la deroga al limite sull'uso del contante.

Prosegue illustrando l'emendamento 3.24, con cui si propone di aumentare a 3.500 euro il limite all'utilizzo del contante. Insiste sulla scarsa efficacia di tali misure sul fronte della lotta all'evasione e rimarca che anche i controlli e le ispezioni a sorpresa nelle maggiori località turistiche finiscono per avere solo un effetto di propaganda.

Illustra l'emendamento 3.54, con cui si ripristina l'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro nei Paesi extracomunitari e se ne dispone l'aumento. Analogamente alla scelta di consentire deroghe a favore degli stranieri sull'uso del contante, l'abrogazione dell'imposta sulle rimesse all'estero denota nel Governo un atteggiamento di inspiegabile esterofilia. Al contrario, l'Esecutivo prosegue lungo un percorso di aggravio della pressione fiscale e degli oneri burocratici per i contribuenti italiani. Giudica quindi paradossale che tali esiti legislativi totalmente opposti muovano, almeno in teoria, dal perseguimento degli stessi obiettivi di lotta all'evasione fiscale e di tracciabilità dei flussi monetari in entrata e in uscita. Risulta quindi poco credibile la giustificazione che il Governo ha proposto nella relazione al decreto-legge per spiegare l'abrogazione dell'imposta sui trasferimenti di denaro, anche richiamando gli impegni internazionali assunti dall'Italia. L'unico risultato dell'abrogazione sarà una perdita di gettito per l'Italia.

Il senatore GIARETTA (*PD*), nell'illustrare il proprio emendamento 3.9, in parte analogo alla proposta precedentemente illustrata, ne sottolinea le motivazioni profondamente diverse. Condivide infatti la misura sul limite all'uso del contante come strumento per combattere l'evasione fiscale e per ammodernare il sistema delle transazioni commerciali. L'importanza di tale misura è ulteriormente attestata dalle stime sul gettito che si potrebbe recuperare attraverso una maggiore diffusione della moneta elettronica.

Per quanto riguarda la deroga che il Governo ha introdotto con l'articolo 3, comma 1, in favore dei turisti provenienti da Paesi extracomunitari, ne condivide la finalità di fondo di incentivazione del turismo e sottolinea che tale misura è comunque rispettosa delle norme antiriciclaggio introdotte in ambito europeo. Quindi sottolinea che il precedente emendamento del senatore Paolo Franco non sembra cogliere nel segno se il suo obiettivo è quello di rimuovere una presunta diversità di trattamento a danno dei contribuenti italiani, dal momento che la deroga al limite sull'uso del contante sarebbe estesa solo ai soggetti provenienti dall'Unione europea. Viceversa tale estensione – operata anche con l'emendamento 3.9 – deve essere ispirata da una logica profondamente diversa: occorre infatti ampliare la platea di coloro che per finalità turistiche intendono effettuare acquisti in Italia. Del resto occorre anche essere consapevoli che introdurre misure troppo severe su tale fronte potrebbe ostacolare l'emersione delle operazioni in nero.

Procede quindi all'illustrazione del proprio emendamento 3.23, con cui si propone l'estensione della disciplina prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 3 anche all'acquisto di merci all'interno dei mercati agro-alimentari all'ingrosso. Infatti l'applicazione a tali transazioni del limite all'uso del contante sta provocando alcune difficoltà operative, dal momento che gli operatori non possono ricorrere a circuiti bancari di pagamento essendo le operazioni compiute durante l'orario di chiusura delle banche e considerato anche che gli importi versati ammontano a migliaia di euro. Vi è inoltre da considerare anche il problema che in molti casi le controparti contrattuali non provengono dall'Unione europea.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) interviene sul proprio emendamento 3.15 e ritiene doveroso sottolineare che gli emendamenti presentati dal senatore Giaretta testimoniano un'attenzione comune al tema dell'uso del contante e all'utilità e ragionevolezza delle deroghe ai limiti previsti. Esprime dunque l'auspicio che le Commissioni possano trovare una larga convergenza e approvare un emendamento condiviso sulla materia.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra l'emendamento 3.15 e ne pone in luce il carattere di semplificazione della normativa proposta dal Governo. Si propone infatti che il cedente del bene o il prestatore del servizio provvedano a versare il corrispettivo incassato una volta alla settimana. È quindi evidente l'intento di facilitare gli adempimenti formali richiesti al contribuente. In generale, rimarca che prevedere limiti troppo stringenti all'uso del contante costituisce un freno allo sviluppo economico e attesta la volontà del Governo di introdurre un sistema di controlli fiscali troppo intrusivo. Si deve tenere infatti conto dell'effetto combinato che deriva dal limite all'uso del contante e dalla ventilata riduzione delle agevolazioni nell'ambito dell'imminente riforma fiscale. Risulta dubbio che il limite all'uso del contante possa essere efficace sul fronte della lotta all'evasione ed è chiaro che sia molto penalizzante per le piccole imprese, e per la stessa economia sommersa.

Illustra successivamente il proprio emendamento 3.36, che propone una semplificazione in materia di deduzione dal reddito d'impresa dei costi relativi ai corrispettivi periodici incassati dal contribuente, aumentando a 5 mila euro il limite dell'importo per fruire dell'agevolazione.

Prosegue illustrando il proprio emendamento 3.45, volto a semplificare le modalità di arrotondamento degli importi indicati nelle dichiarazioni dei sostituti di imposta.

Conclude illustrando il proprio emendamento 3.52, con cui si propone di reintrodurre l'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero da parte di cittadini extracomunitari. Insiste sul valore della predetta disposizione, abrogata dal Governo per motivi meramente politici, e ricorda come essa abbia dato risultati positivi in termini di gettito nei suoi pochi mesi di operatività. Essa è inoltre compatibile con le norme di Unione europea e intende colpire il fenomeno delle rimesse in nero. Pertanto la sua abrogazione priva l'Italia di un gettito che potrebbe risultare cospicuo.

Il senatore LEGNINI (*PD*) nell'illustrare il proprio emendamento 3.34, ritiene come siano tutti da dimostrare gli effetti che la Lega Nord Padania ascrive al limite sull'utilizzo del contante, soprattutto in riferimento all'economia sommersa. Viceversa, come sottolineato dal senatore Giaretta, il pericolo reale è che alcuni settori economici possano essere delocalizzati a causa di limitazioni troppo stringenti all'uso del contante.

Osserva quindi che l'emendamento 3.34 intende proporre una soluzione al problema della riscossione coattiva degli enti locali, reintroducendo la possibilità di affidare il servizio a soggetti che operano in tale settore.

Il senatore DE ANGELIS (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) illustra l'emendamento 3.43, sottolineando che risulta opportuno consentire alle regioni e agli enti locali la possibilità di valutare se è conveniente o no abbandonare la riscossione dei crediti tributari di modesta entità.

Illustra quindi il proprio emendamento 3.74, avente come obiettivo quello di accelerare la costituzione dello sportello unico doganale, prevedendo l'apertura per 24 ore degli uffici doganali. Secondo stime attendibili tali misure garantirebbero un maggior gettito di diritti doganali.

Illustra infine il proprio emendamento 3.75, volto ad ampliare il termine ordinario entro il quale è possibile chiedere ed ottenere la detrazione della maggiore imposta sul valore aggiunto versata nei due anni precedenti.

Il senatore VACCARI (*LNP*) dà quindi conto del proprio emendamento 3.48, che intende semplificare le modalità di calcolo dell'accisa dovuta dagli esercenti le officine elettriche di potenza ridotta.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) illustra il proprio emendamento 3.89, identico al 3.74 del senatore De Angelis, finalizzato ad accelerare la costituzione dello sportello unico doganale.

Illustra quindi il proprio emendamento 3.0.17, con il quale si intende reintrodurre la detraibilità dall'IRPEF delle spese per gli abbonamenti al trasporto pubblico locale, considerata la necessità di aiutare i lavoratori pendolari anche a fronte dell'aumento del costo dei carburanti.

Dichiara quindi di ritirare il proprio emendamento 2.34.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) illustra il proprio emendamento 3.92, sottolineando l'identità di tematica con le mozioni in materia di accise sui carburanti nelle zone di confine approvate nell'odierna giornata dall'Assemblea del Senato.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) illustra l'emendamento 3.0.13, sottolineandone l'obiettivo di semplificare e uniformare la disciplina relativa alle scadenze del mese di agosto per le comunicazioni e i versamenti tributari da parte degli intermediari fiscali. Si propone infatti di stabilire una data certa per tali adempimenti, soprattutto considerato che ogni anno si assiste all'emanazione di circolari con cui i termini fiscalmente rilevanti sono rinviati o diversificati.

Il senatore MORANDO (*PD*) illustra l'emendamento 3.0.15, identico agli emendamenti 3.0.8 e 3.0.9, concernente l'accisa sui combustibili utilizzati negli impianti di cogenerazione. Segnala al rappresentante del Governo la presenza di un sistema di calcolo dell'accisa che penalizza, con un effetto paradossale, gli impianti che hanno una maggiore efficienza termica. L'emendamento propone di adottare un diverso criterio di determinazione dell'imposta, tale da sanare un'evidente contraddizione.

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3, il presidente BALDASSARRI, alla luce delle considerazioni svolte dal senatore Saro riguardo al suo emendamento 3.116 ne dichiara la proponibilità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente BALDASSARRI comunica che la seduta pomeridiana delle ore 14,30 di domani, mercoledì 21 marzo, è posticipata alle ore 15,30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 22,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3184**(Al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.1**ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI,
TOMASELLI*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 11 comma secondo della legge 15 dicembre 2011 n. 217 e comunque fino al 31 dicembre 2012, è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti ai sensi del comma 1 lettera b) punto 2.1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

1.2

PISCITELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo II comma secondo della legge 15 dicembre 2011, n. 217, e comunque fino al 31 dicembre 2012, è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti ai sensi del comma 1 lettera b) punto 2.1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

1.3

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, STRADIOTTO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei casi di ottemperanza di obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie».

1.4

ANTEZZA, PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. In conseguenza delle straordinarie condizioni di crisi in cui versa il comparto agricolo, in attesa di più organici interventi che consentano il superamento e aiutino la ripresa, in attesa dell'accertamento dell'effettivo credito vantato dall'INPS nei confronti delle imprese agricole, è disposta per l'anno 2012 la moratoria delle esposizioni debitorie delle aziende agricole, di ogni natura e/o origine, verso enti pubblici e/o assimilati ed istituto di credito, derivanti, connessi e/o collegati all'attività agricola. E' altresì disposta la sospensione sino al 31 dicembre 2012 delle procedure esecutive poste in essere dagli enti di riscossione nei confronti delle aziende agricole per le esposizioni debitorie di cui al presente comma.

4-ter. In presenza di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà delle imprese agricole, per i debiti contributivi contratti dalle medesime imprese nei confronti dell'INPS, scaduti alla data del 31 dicembre 2011, è concessa dall'ente impositore la riapertura dei termini di ristrutturazione o la rateizzazione dei medesimi con l'applicazione della disciplina della rateizzazione prevista dall'articolo 2, comma 20 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

4-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, valutati in 20 milioni di euro nell'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.5

ANTEZZA, PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In presenza di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà delle imprese agricole, per i debiti contributivi contratti dalle medesime imprese nei confronti dell'INPS, scaduti alla data del 31 dicembre 2011, è concessa dall'ente impositore la riapertura dei termini di ristrutturazione o la rateizzazione dei medesimi con l'applicazione della disciplina della rateizzazione prevista dall'articolo 2, comma 20 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10».

1.6

LEGNINI, BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, STRADIOTTO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In presenza di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, per i debiti fiscali e contributivi scaduti e le rateizzazioni concordate dal contribuente con l'Agenzia delle entrate o con altri enti impositori, alla data del 31 dicembre 2011, il contribuente può richiedere all'Agenzia o all'ente impositore, qualora più favorevole, l'applicazione della disciplina della rateizzazione prevista dall'articolo 2, comma 20 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10».

1.7

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Equitalia, in caso di mancato pagamento di due successive rate delle somme dovute, è tenuta, prima di procedere a qualsiasi azione cautelare nei confronti del contribuente, a notificare al proprietario dell'immobile e di altri beni un'informativa contenente un avviso relativo ai mancati pagamenti».

1.8

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le modalità di dilazione del pagamento di cui al presente articolo, sono applicate anche ai debiti previdenziali. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, emana uno o più decreti al fine di armonizzare la normativa in tema di riscossione di crediti previdenziali alle disposizioni del presente articolo».

1.0.1

CASELLI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di ridurre il contenzioso tributario, le liti fiscali di valore non superiore a 100.000 euro in cui è parte l'Agenzia delle entrate, nonché dei soggetti abilitati alla riscossione, liquidazione e accertamento di tutte le entrate degli Enti Locali, iscritti all'Albo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, pendenti alla data del 1° ottobre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:

- a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;
 - b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro il 10 per cento del valore della lite.».
-

1.0.2

BARBOLINI, AGOSTINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure sul ritardati pagamenti dei comuni)

1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti da parte dei comuni virtuosi in regola con il Patto di stabilità, è istituita, per iniziativa della CDP Spa, in concorso con altri soggetti finanziari, anche privati, una apposita società, di seguito denominata «Impresa Sicura Spali, presso la quale è istituito il Fondo temporaneo di intervento per la liquidità delle imprese, di seguito denominato »Fondo«. Il capitale sociale di impresa sicura Spa, cui CDP Spa concorre utilizzando fondi anche rivenienti dal risparmio postale, è costituito da almeno 1 miliardo di euro e la dotazione del Fondo è stabilita in 1,5 miliardi di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013. Alla dotazione del Fondo, CDP Spa concorre pro quota, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie anche di cartolarizzazione di crediti acquisiti dalle imprese di cui al comma 2, senza garanzie dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista.

2. I soggetti titolari di partite IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, creditori per forniture di beni e servizi nei confronti dei comuni di cui al comma 1, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere ai medesimi comuni la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e cedere il credito vantato ad Impresa Sicura Spa che ne assume la piena titolarità, previo pagamento dell'intero ammontare del credito.

3. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di accesso da parte delle imprese agli interventi del Fondo di cui al comma 1 e le procedure per la regolazione del rapporto tra la società Impresa Sicura Spa e i comuni di cui al comma 1 titolari del debito».

1.0.3

GALIOTO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 12 , comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, le parole da: "In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio," a: ", in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori ed è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra gli stessi. Se uno dei genitori non contribuisce alle spese di mantenimento per i figli previste a seguito della separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta per intero al genitore che le sostiene. Ove uno dei genitori non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore un importo pari al 50 per cento della detrazione stessa".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica».

1.0.4

PISCITELLI, PALMIZIO, VILLARI, CARRARA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Misure tributarie a favore dei comuni danneggiati
dal maltempo nel mese di febbraio 2012)*

1. A favore degli enti locali interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificate si nel mese di febbraio 2012, è disposto il rimborso delle spese sostenute dagli enti stessi per la gestione dell'emergenza neve, il ripristino danni, anche per quanto concerne le attività imprenditoriali, e la messa in sicurezza dei comuni. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati in 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si prov-

vede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.5

PISCITELLI, PALMIZIO, VILLARI, CARRARA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Misure tributarie a favore dei comuni danneggiati
dalla neve nel mese di febbraio 2012)*

1. Sono escluse dall'ambito d'applicazione del Patto di stabilità i pagamenti relativi agli interventi posti in essere dagli enti locali al fine di fronteggiare la crisi causata dal maltempo nel periodo che va dall'1° al 17 febbraio 2012».

1.0.6

PISCITELLI, PALMIZIO, VILLARI, CARRARA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Misure tributarie a favore dei comuni danneggiati
dalla neve nel mese di febbraio 2012)*

1. Sono escluse dall'ambito d'applicazione del Patto di stabilità le spese attuative delle ordinanze emesse dai Comuni per l'emergenza neve del mese di febbraio 2012 relative agli interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza medesima».

1.0.7

PISCITELLI, PALMIZIO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Misure tributarie a favore dei comuni danneggiati
dalla neve nel mese di febbraio 2012)*

1. Sono escluse dall'ambito d'applicazione del Patto di stabilità le spese attuative delle ordinanze emesse dai Comuni delle Regioni Marche ed Emilia Romagna per l'emergenza neve del mese di febbraio 2012 relative agli interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza medesima».

1.0.8

PISCITELLI, PALMIZIO, VILLARI, CARRARA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Misure tributarie a favore dei comuni danneggiati
dalla neve nel mese di febbraio 2012)*

1. Sono escluse dall'ambito d'applicazione del Patto di stabilità le spese per interventi volti alla sistemazione delle infrastrutture pubbliche a seguito dei danni causati dal maltempo».

1.0.9

PISCITELLI, PALMIZIO, VILLARI, CARRARA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Misure tributarie a favore dei comuni danneggiati
dalla neve nel mese di febbraio 2012)*

1. Sono escluse dal computo del rapporto indebitamento dell'ente locale sulle entrate dei primi 3 titoli del bilancio dei mutui che dovranno essere accesi per gli interventi improrogabili, necessari per la sistemazione

delle infrastrutture pubbliche danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di febbraio 2012».

1.0.10

PISCITELLI, PALMIZIO, VILLARI, CARRARA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure tributarie a favore dei comuni danneggiati dalla neve nel mese di febbraio 2012)

All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5-*sexies*, è aggiunto il seguente:

"5-*septies*. A seguito delle dichiarazioni dello stato di emergenza, successive al 1° febbraio 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, dopo aver verificato le disponibilità di cassa e le capacità finanziarie degli enti colpiti, soggetti al patto di stabilità interno, con proprio decreto volto a stabilire le compensazioni finanziarie ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, può autorizzare le Regioni interessate a derogare dai vincoli del patto di stabilità per un ammontare definito da suddividere fra Regioni e singoli comuni o province esclusivamente per opere di ripristino, manutenzione e prevenzione conseguenti allo stato di calamità"».

1.0.11

PISCITELLI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure tributarie a favore della Regione Marche per gli eventi alluvionali)

1. A favore dei comuni della Regione Marche interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio-marzo 2011, è disposto il rimborso delle spese sostenute dagli enti stessi per la gestione dell'emergenza, il ripristino danni, ,anche per quanto concerne le attività imprenditoriali, e la messa in sicurezza dei comuni. Ai maggiori

oneri di cui al presente articolo, valutati in 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 2.

2.1

STRADIOTTO

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) versi contestualmente l'importo della sanzione minima stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con le riduzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni».

2.2

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) versi contestualmente l'importo della sanzione minima stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con le riduzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni».

2.3

SANGALLI, FIORONI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) versi contestualmente l'importo della sanzione minima stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,

n. 471, con le riduzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni».

2.4

LATRONICO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. La fruizione di contributi, benefici o incentivi economici, comunque denominati, finanziati a valere sulle componenti del prezzo e delle tariffe dell'energia elettrica e del gas naturale, da parte delle imprese operanti nei settori dell'energia elettrica o del gas naturale, è subordinata al corretto adempimento degli obblighi informativi o di comunicazione previsti dalle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas"».

2.5

GALIOTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985 n. 222 dopo le parole: «conservazione dei beni culturali», sono inserite le parole: «musica e teatro».

2.6

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 1 dell'articolo 12 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato».

2.7

TANCREDI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Nell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale del 9 giugno 2004 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non determina l'inefficienza della cessione dei crediti e delle eccedenze d'imposta nei confronti dell'amministrazione finanziaria. In tal caso si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita. Analoga disposizione si applica in caso di cessione dell'eccedenza dell'imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

3-bis. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in relazione alle violazioni contestate con atti di liquidazione, accertamento o irrogazione di sanzioni non ancora definiti».

2.8

PICHETTO FRATIN, SCIASCIA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. L'imprenditore individuale che alla data del 31 dicembre 2011 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 settembre 2012, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2012, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore, normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei multi-

plicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 Per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine del 30 settembre 2012 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2012 e il 16 marzo 2013, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 5 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

3-ter. I soggetti di cui agli articoli 5 e 73 del TUIR che alla data del 31 dicembre 2011 disponevano di beni di cui agli articoli 90, 102 e 103 TUIR possono, entro il 30 settembre 2012, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2012, con assegnazione ad uno o più soci mediante pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine del 30 settembre 2012 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2012 e il 16 marzo 2013, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 5 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

3-quater. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle cessioni di beni ai soci persona fisica di altra società appartenete al medesimo gruppo e controllante del soggetto che opererà l'estromissione dei beni».

2.9

STRADIOTTO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. È punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 4, il cedente o il prestatore che omette di inviare nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti."».

2.10

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. È punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 4, il cedente o il prestatore che omette di inviare nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti."».

2.11

FIORONI, SANGALLI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. È punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 4, il cedente o il prestatore che omette di inviare nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti."».

2.12

ZANETTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo, esclusivamente attraverso l'analisi dell'andamento degli utili di bilancio per un periodo temporale non inferiore a tre anni e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese, con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A tal fine, le imprese di cui al periodo precedente provvedono ad inviare all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas esclusivamente copia del bilancio d'esercizio"».

2.13

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 6 sostituire le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2012» con le seguenti: «A decorrere dal 1° maggio 2012».

2.14

TANCREDI

Al comma 6, sostituire le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2012» con le seguenti: «a decorrere dalle comunicazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

2.15

GENTILE

Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «effettuata qualora le» inserire la seguente: «singole».

2.16

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 6, dopo le parole: «comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto» *inserire la seguente frase:* «Al fine di semplificare gli adempimenti, le microimprese non sono tenute ad effettuare comunicazioni ed assolvono l'obbligo con la conservazione della documentazione in azienda».

Sostituire il comma 8 con il seguente: «8. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: "i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto" sono inseriti le seguenti: "ad esclusione delle microimprese" e dopo le parole: "prestazioni di servizi" sono inseriti le seguenti: "di importo superiore a euro 500"».

2.17

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Al comma 6, dopo le parole: «comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.», *aggiungere il seguente periodo:* «Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».

2.18

GIARETTA

Al comma 6, dopo le parole: «comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.», *aggiungere il seguente periodo:* «Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».

2.19

BONFRISCO

Al comma 6, dopo le parole: «comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.», aggiungere il seguente periodo: «Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».

2.20

FERRARA

Al comma 6, dopo le parole: «comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.», aggiungere il seguente periodo: «Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».

2.21

DE ANGELIS

Al comma 6, dopo le parole: «comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.», aggiungere il seguente periodo: «Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».

2.22

SCIASCIA, SPEZIALI, MORRA, PAOLO FRANCO, MUSI, PAOLO ROSSI, COSTA, MAZZARACCHIO, LEDDI, GALLO, NESSA

Al comma 6, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».

2.23

BONFRISCO

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.».

2.24

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Al comma 6 dopo il periodo: «Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.», *è inserito il seguente:* «Tale limite vale anche per le fatture richieste dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e registrate nel registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.».

2.25

GENTILE

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al decreto ministeriale 12 febbraio 2004, n. 75 "Regolamento recante determinazione di modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalle banche", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alle "premesse" dopo il secondo "visto", aggiungere il seguente: "Visto l'articolo 2, comma 17 *–octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, primo comma, della legge 26 febbraio 2011, con il quale è stato previsto che, ai fini dell'applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale, con riferimento all'esercizio dell'attività di bancoposta, entro il 30 giugno 2011 Poste Italiane S.p.a. costituisce, con delibera dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di bancoposta, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società;" e, al quarto "visto", in fine, aggiungere le seguenti parole: "nonché di Poste Italiane S.p.A";

b) all'articolo 1. dopo le parole: "che le banche", aggiungere le seguenti: "e Poste Italiane S.p.A";

c) al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole: "dalle banche", aggiungere le seguenti: "e da Poste Italiane S.p.A";

d) al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole: "le banche", aggiungere le seguenti: "e Poste Italiane S.p.A";

e) al comma 3 dell'articolo 4, dopo le parole: "Le banche", aggiungere le seguenti: "e Poste Italiane S.p.A";

f) all'articolo 5, dopo le parole: "alle banche", inserire le seguenti parole: "e a Poste Italiane S.p.A".».

2.26

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, Vaccari, Montani

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: "1-*quater*. L'obbligo di comunicazione dei cui al presente articolo deve essere assolto dai contribuenti con ricavi o compensi superiori a 200.000 euro annui"».

2.27

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) Al comma 2 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione", sono aggiunte le seguenti: "Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro".».

2.28

STRADIOTTO

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) Al comma 2 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione", sono aggiunte le seguenti: "Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro".».

2.29

SANGALLI, FIORONI

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) Al comma 2 dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione", sono aggiunte le seguenti: "Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro".».

2.30

MERCATALI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di semplificare l'onere della prova di cui all'articolo 110 comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, per il settore della spedizione internazionale delle merci, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le categorie di spese e di componenti negativi sostenuti nei confronti di operatori residenti nei Paesi *black list* di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2002 il cui interesse economico non deve essere dimostrato trattandosi di spese indispensabili per lo svolgimento della spedizione internazionale. Con lo stesso decreto sono individuate le compagnie di navigazione internazionale aerea e marittima residenti nei Paesi *black list* di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2002, di cui si riconosce lo svolgimento in via prevalente ed effettiva dell'attività economica di vettore cargo aereo e marittimo. A tal fine rilevano i Manifesti Merci in Arrivo e in Partenza che quelle compagnie hanno presentato in via ricorrente negli ultimi due anni agli uffici doganali nazionali. Per le spese sostenute per i servizi internazionali resi dalle stesse compagnie non sussistono gli obblighi di dimostrazione di cui all'articolo 110 comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

2.31

BONFRISCO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di semplificare l'onere della prova di cui all'articolo 110 comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, per il settore della spedizione internazionale delle merci, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le categorie di spese e di componenti negativi sostenuti nei confronti di operatori residenti nei Paesi *black list* di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2002 il cui interesse economico non deve essere dimostrato trattandosi di spese indispensabili per lo svolgimento della spedizione internazionale. Con lo stesso decreto sono individuate le compagnie di navigazione internazionale aerea e marittima residenti nei Paesi *black list* di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2002, di cui si riconosce lo svolgimento in via prevalente ed effettiva dell'attività economica di vettore cargo aereo e marittimo. A tal fine rilevano i Manifesti Merci in Arrivo e in Partenza che quelle compagnie hanno presentato in via ricorrente negli ultimi due anni agli uffici doganali nazionali. Per le

spese sostenute per i servizi internazionali resi dalle stesse compagnie non sussistono gli obblighi di dimostrazione di cui all'articolo 110 comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

2.32

PICETTO FRATIN

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di semplificare l'onere della prova di cui all'articolo 110 comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, per il settore della spedizione internazionale delle merci, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le categorie di spese e di componenti negativi sostenuti nei confronti di operatori residenti nei Paesi *black list* di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2002 il cui interesse economico non deve essere dimostrato trattandosi di spese indispensabili per lo svolgimento della spedizione internazionale. Con lo stesso decreto sono individuate le compagnie di navigazione internazionale aerea e marittima residenti nei Paesi *black list* di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2002, di cui si riconosce lo svolgimento in via prevalente ed effettiva dell'attività economica di vettore cargo aereo e marittimo. A tal fine rilevano i Manifesti Merci in Arrivo e in Partenza che quelle compagnie hanno presentato in via ricorrente negli ultimi due anni agli uffici doganali nazionali. Per le spese sostenute per i servizi internazionali resi dalle stesse compagnie non sussistono gli obblighi di dimostrazione di cui all'articolo 110 comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

2.33

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di semplificare l'onere della prova di cui all'articolo 110 comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, per il settore della spedizione internazionale delle merci, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le categorie di spese e di componenti negativi sostenuti nei confronti di operatori residenti nei Paesi *black list* di

cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2002 il cui interesse economico non deve essere dimostrato trattandosi di spese indispensabili per lo svolgimento della spedizione internazionale. Con lo stesso decreto sono individuate le compagnie di navigazione internazionale aerea e marittima residenti nei Paesi *black list* di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2002, di cui si riconosce lo svolgimento in via prevalente ed effettiva dell'attività economica di vettore cargo aereo e marittimo. A tal fine rilevano i Manifesti Merci in Arrivo e in Partenza che quelle compagnie hanno presentato in via ricorrente negli ultimi due anni agli uffici doganali nazionali. Per le spese sostenute per i servizi internazionali resi dalle stesse compagnie non sussistono gli obblighi di dimostrazione di cui all'articolo 110 comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

2.34

STRADIOTTO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di semplificare l'onere della prova di cui all'articolo 110 comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917, per il settore della spedizione internazionale delle merci, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le categorie di spese e di componenti negativi sostenuti nei confronti di operatori residenti nei Paesi *black list* di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2002 il cui interesse economico non deve essere dimostrato trattandosi di spese indispensabili per lo svolgimento della spedizione internazionale. Con lo stesso decreto sono individuate le compagnie di navigazione internazionale aerea e marittima residenti nei Paesi *black list* di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 2002, di cui si riconosce lo svolgimento in via prevalente ed effettiva dell'attività economica di vettore cargo aereo e marittimo. A tal fine rilevano i Manifesti Merci in Arrivo e in Partenza che quelle compagnie hanno presentato in via ricorrente negli ultimi due anni agli uffici doganali nazionali. Per le spese sostenute per i servizi internazionali resi dalle stesse compagnie non sussistono gli obblighi di dimostrazione di cui all'articolo 110 comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

2.35

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. In considerazione delle esigenze prioritarie di contrasto all'evasione fiscale, entro il 30 giugno 2012 sono definite dal Ministro dell'economia e delle finanze e degli affari esteri le modalità di applicazione di quanto previsto dalla direttiva 2003/48/CE del 3 giugno 2003 e delle decisioni del Consiglio 2004/911/CE e 2004/912/CE nei confronti dei contribuenti che non abbiano dichiarato di detenere valori patrimoniali in conti correnti e depositi presso istituti di credito e finanziari della Confederazione Svizzera. previa conclusione di apposita convenzione tra il Governo italiano e il Governo della Confederazione Svizzera finalizzata ad ottenere la integrale trasmissione e lo scambio dei dati concernenti i redditi da risparmio derivanti dal pagamento di interessi corrisposti a persone fisiche e giuridiche e i capitali da questi detenuti in ciascun paese».

2.36

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Gli stabilimenti che utilizzano alcool etilico ad uso alimentare ad accisa assoluta non sono obbligati alla tenuta dei registri cartacei e telematici, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 104 e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

10-ter. L'Agenzia delle Dogane è autorizzata ad emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno o più provvedimenti, per stabilire le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma precedente.»

All'articolo 3, sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Al comma 35-octies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "pari a 3 euro" sono sostituite con le seguenti: "pari a 5 euro".».

2.37

ZANETTA

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo la voce: "Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro e anidro", è aggiunta, in fine, la seguente: "Alcole etilico secondo le modalità di cui all'articolo 33, comma 2:

- a) per quantità fino a un ettolitro: euro 365,44 per ettolitro anidro;
- b) per quantità eccedenti un ettolitro e fino a tre ettolitri: euro 548,16 per ettolitro anidro".

11-ter. Le agevolazioni previste dalla disposizione di cui al comma 1 sono riservate ai produttori ubicati nei comuni montani nei limiti di un contingente di produzione annuo compreso fra 50 litri e 3 ettolitri d'alcool.

11-quater. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero dell'economia e delle finanze».

2.39

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Nel decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, sopprimere gli articoli 7 e 9».

2.40

GERMONTANI

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Nel decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, sopprimere gli articoli 7 e 9».

2.41

GERMONTANI

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. Ai fini della rilevazione della causale di cui al comma 1, qualora i trasferimenti da e verso l'estero non vengano integrati, a cura del soggetto residente interessato, delle informazioni necessarie per consentire agli intermediari di stabilire la natura dell'operazione, i trasferimenti stessi sono considerati quali operazioni aventi natura generica. Resta ferma la possibilità per il contribuente di dimostrare successivamente all'Amministrazione finanziaria la diversa natura dell'operazione. Il contribuente resta responsabile della qualità del dato trasmesso all'Amministrazione finanziaria"».

2.42

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 13, è aggiunto il seguente:

«13-bis. Nell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, al comma 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 25 è sostituito dal seguente:

"25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti previdenziali devono comunicare all'anagrafi tributaria gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali".

b) al comma 26, il primo periodo è soppresso».

2.43

GERMONTANI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Nell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 il comma 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 25 è sostituito dal seguente:

"25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti previdenziali devono comunicare all'anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali.";

b) al comma 26, il primo periodo è soppresso».

2.44

DE ANGELIS

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Nell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 25 è sostituito dal seguente: "25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi" approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti previdenziali devono comunicare all'anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali."».

2.45

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Nell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 25 è sostituito dal seguente: "25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti previdenziali devono comunicare all'anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali."».

2.46

GIARETTA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Nell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 25 è sostituito dal seguente: "25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti previdenziali devono comunicare all'anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali."».

2.47

FERRARA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 25 è sostituito dal seguente: "25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti previdenziali devono comunicare all'anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali."».

2.48

BONFRISCO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 25 è sostituito dal seguente: "25. Ai fini dei controlli sugli oneri deducibili previsti dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti previdenziali devono comunicare all'anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti che hanno corrisposto contributi previdenziali ed assistenziali"».

2.49

GALIOTO

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Le notificazioni possono essere effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, salvo l'obbligo di presentare in sede di pubblica udienza i documenti originali.

13-ter. La disposizione di cui al comma precedente decorre dal 1° giugno 2012. Entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, il Ministro dell'economia, con apposito decreto, disciplina le modalità di applicazione di quanto stabilito nel precedente comma".».

2.50

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "Nel settore turistico" sono sostituite dalle seguenti: "Nel settore agricolo, turistico e dei pubblici esercizi"».

2.52

ANTEZZA, MERCATALI, CHIURAZZI, LEGNINI

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS. A tal fine sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2012. Tali risorse sono destinate esclusivamente ai soggetti che presentino apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze in un arco temporale stabilito con apposito decreto del medesimo ministero, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13-ter. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

2.53

GALIOTO

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. La comunicazione unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, vale a titolo definitivo per le comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione. I successivi depositi di documenti presso gli uffici competenti non sono più necessari. Le aziende, di conseguenza, devono trasmettere copia della documentazione originaria scansionata attraverso le procedure telematiche ovvero mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

13-ter. La disposizione di cui al comma precedente decorre dal 1° giugno 2012. Entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, il Ministro dell'economia, con apposito decreto, disciplina le modalità di applicazione di quanto stabilito nel precedente comma.».

2.54

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 21, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al primo periodo, le parole: "all'articolo 37" sono sostituite con le seguenti: "agli articoli 37 e 73"».

2.55

STRADIOTTO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112, del 25 giugno 2008 convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008 si aggiunge, la frase: "La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge n. 287 del 1990."».

2.56

POLI BORTONE

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133 è aggiunto il seguente periodo: "La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge n. 287 del 1990."».

2.57

GERMONTANI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, è aggiunto il seguente periodo: "La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 287190"».

2.58

MONTANI, Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, è aggiunto il seguente periodo: "La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge n. 287 del 1990."».

2.59

VALDITARA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito imponibile, nella misura del 30 per cento al netto di IVA, i corrispettivi pagati ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni e titolari di partita IVA».

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2012, in 19 miliardi di euro per l'anno 2013 e in 24 miliardi di euro a decorrere dal 2014. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2012, 4,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2013, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2014. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni dei periodi precedenti si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Le disposizioni dei periodi precedenti costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

2.0.1

CICOLANI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di autotrasporto)

1. All'articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle differenti tipologie e modalità di trasporto, in funzione dei veicoli utilizzati, delle classi merceologiche dei beni trasportati,

determina, Il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale e la regolarità del mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, con riferimento al contratto di trasporto stipulato in forma scritta ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, che garantiscano, comunque, il rispetto dei parametri di sicurezza normativamente previsti. Tali costi sono individuati dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui al comma 1. Al fine di garantire un'ottimizzazione dei servizi di trasporto, l'Osservatorio, nella determinazione dei suddetti costi, può tenere conto delle particolari circostanze legate alla stipula di contratti di trasporto di merci su strada di durata o quantità garantite, nonché dei rapporti contrattuali intercorrenti tra primo e secondo vettore.";

c) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: "4-bis. Con gli accordi volontari di settore, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, possono essere previsti diversi indici di riferimento per i costi in funzione della categoria merceologica alla quale sono applicabili e della specificità del trasporto. Tali accordi sono conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e organizzazioni associative dei committenti. Tali accordi possono, altresì, prevedere contratti di trasporto di merci su strada di durata o quantità garantite, con i quali è possibile derogare alle previsioni di cui agli articoli 7, comma 3, e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ed alle disposizioni in materia di azione diretta.»;

d) al comma 4-ter, le parole: "conclusi ai sensi del comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "conclusi ai sensi del comma 4-bis."»;

e) al comma 4-quater, le parole: "conclusi ai sensi del comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "conclusi ai sensi del comma 4-bis."»;

f) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "tale fine nella fattura viene indicata, altresì, la lunghezza della tratta effettivamente percorsa.";

g) al comma 9, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, nonché l'inadempimento, ingiunge al committente, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile, di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice.";

h) il comma 11, è sostituito dal seguente: "11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente articolo trovano applicazione con riferimento alle variazioni intervenute nel costo del gasolio a decorrere dal 1° gennaio 2009 o dall'ultimo adeguamento effettuato a partire da tale

data e comunque non saranno applicabili ai servizi di trasporto effettuati con veicoli la cui massa a pieno carico sia inferiore o uguale alle 3,5 tonnellate.";

i) il comma 14, è sostituito dal seguente: "14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8 e 9 consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro.";

l) il comma 15, è sostituito dal seguente: "15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono irrogate dagli organi del Comando Generale della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese.".

2. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *e)*, è aggiunta la seguente: "*e-bis*) collettame, una pluralità di partite di merci caricate su un unico veicolo, ciascuna di peso inferiore a 50 quintali e affidate al primo vettore da una pluralità di committenti, intesi come mandanti effettivi della consegna, oppure da un unico committente con riconsegna ad una pluralità di destinatari.";

b) all'articolo 7-bis:

1) al comma 1, le parole: "così come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3" sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: "le categorie di trasporto di merci a collettame, ai fini dell'esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché" sono soppresse;

3) al comma 4, le parole: "incompleto e" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il committente, ovvero chiunque compila la scheda di trasporto in modo incompleto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 40 a euro 120.".

3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il punto 4), è sostituito dal seguente: "4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate";

b) al punto 5), le parole: "trenta province" sono sostituite dalle seguenti: "venti province";

c) dopo il punto 5), inserire i seguenti: "5-bis) sia firmataria degli ultimi due rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione; 5-ter) sia rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce."».

2.0.2

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Verifica annuale con le tecnologie informatiche di tutti i codici fiscali)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi da 2 a 4-ter sono sostituiti con i seguenti:

"2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare annualmente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

2-bis. Le comunicazioni periodiche di cui al comma 2 devono comprendere anche i prestiti concessi e le consistenze iniziali, finali e medie dei conti gestiti e l'importo complessivo delle operazioni relative ai singoli contribuenti dedotti gli interessi ed i dividendi.

3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite le modalità delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 2-bis, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

4. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le informazioni comunicate, ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e dei precedenti commi 2 e 2-bis, sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per la verifica annuale di tutti i codici fiscali per procedere a controlli sulla base dei saldi tra redditi dichiarati e spese ed investimenti reali e finanziari a qualsiasi titolo effettuati, anche con l'ausilio di indici noti e trasparenti di incoerenza tra indicatori di consumi, investimenti e risparmi rispetto ai redditi dichiarati, anche a livello di nucleo familiare, e nonché per l'elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre ad accertamento analitico.

4-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, le parole: 'ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro' sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.000 euro».

4-ter. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle Camere una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4-bis».

Art. 2-ter.

(Semplificazione fiscale e dialogo dell'Amministrazione finanziaria con i contribuenti)

1. Nel disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che il Governo presenta annualmente, è previsto un apposito titolo dedicato a misure per la semplificazione delle norme e degli adempimenti fiscali al fine di ridurre lo sforzo del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali.

2. L'Amministrazione finanziaria può, prima delle scadenze per la presentazione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sul reddito ed all'imposta sul valore aggiunto, avviare un confronto con i contribuenti le cui dichiarazioni relative agli anni fiscali precedenti risultino incongrue con i dati a disposizione dell'Amministrazione ai sensi del comma 4, dell'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 2-bis del presente decreto, allo scopo di valutare l'intenzione dichiarativa del contribuente anche sulla base degli elementi noti all'amministrazione tramite le comunicazioni di cui ai commi 2

e 2-bis del citato articolo 11, così come modificato dall'articolo 2-bis del presente decreto, e dei dati del catasto.

3. L'Amministrazione finanziaria richiede comunque ai contribuenti le cui dichiarazioni siano incongrue con le risultanze delle comunicazioni di cui ai citati commi 2 e 2-bis dell'articolo 11, documentazione giustificativa di tali incongruenze. Nel caso in cui tale documentazione non sia prodotta o risulti carente l'Amministrazione procede ad un accertamento analitico nei confronti del contribuente».

2.0.3

LATRONICO, ZANETTA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Destinazione di una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF)

1. Fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle imposte sostitutive previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF, calcolata al netto del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle suddette imposte sostitutive è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni riconosciute e delle fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;

- b) finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università;
- c) finanziamento della ricerca sanitaria.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, in relazione agli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF e alle imposte sostitutive individuate ai sensi del medesimo comma 1, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme di cui al comma 3.

5. Al relativo onere, valutato in 130 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante le corrispondenti maggiori entrate derivanti dall'aumento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico».

2.0.4

PICHELTO FRATIN, MAZZARACCHIO, TANCREDI, BONFRISCO, LATRONICO

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disciplina tributaria degli organismi paritetici costituiti dalle associazioni sindacali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 148, dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. gli organismi paritetici costituiti in conformità ad accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria sono equiparati alle associazioni sindacali, relativamente alle attività prestate non assimilabili ad attività commerciali."».

2.0.5

GIARETTA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disciplina tributaria degli organismi paritetici costituiti dalle associazioni sindacali)

1. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, dopo la lettera *a)* è aggiunta la seguente: "*a-bis)* gli organismi paritetici costituiti in conformità ad accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria sono equiparati alle associazioni sindacali, relativamente alle attività prestate non assimilabili ad attività commerciali"».

Art. 3.**3.1**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, SANTINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente apposta autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel terzo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, conse-

gnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.

2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalità ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

3.2

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, SANTINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – 1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il trasferimento non ecceda la somma di euro 15.000 o equivalente in valuta estera e il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel terzo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.

2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalità ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3.3

STRADIOTTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi effettuati da soggetti di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, commi 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente ed apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è soggetto di cittadinanza italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conio corrente intestato a se medesimo presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuto; o dello scontrino fiscale emesso».

3.4

GIARETTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi effettuati da soggetti di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente ed apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è soggetto di cittadinanza italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato a se medesimo presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso».

3.5

FIORONI, SANGALLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi effettuati da soggetti di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente ed apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è soggetto di cittadinanza italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato a se medesimo presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso».

3.6

PICHETTO FRATIN, MAZZARACCHIO, TANCREDI, BONFRISCO, LATRONICO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi effettuati da soggetti di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21

novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente ed apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è soggetto di cittadinanza italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato a se medesimo presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera *a)* e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso».

3.7

GALIOTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi effettuati da soggetti di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori dal territorio dello stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente ed apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è soggetto di cittadinanza italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato a se medesimo presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera *a)* e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso».

3.8

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi effettuati da soggetti di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente ed apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è soggetto di cittadinanza italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato a se medesimo presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera *a)* e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso».

3.9

GIARETTA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

le parole: «e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo», *sono soppresse;*

la lettera a), è così sostituita: «*a)* all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente, nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;».

3.10

PICHETTO FRATIN, MAZZARACCHIO, TANCREDI, BONFRISCO, LATRONICO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

le parole: «e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo,» *sono soppresse;*

la lettera a), è così sostituita: «a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente, nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;».

3.11

GALIOTO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo,» *sono soppresse;*

b) la lettera a), è così sostituita: «a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto o di un documento identificativo equipollente del cessionario e/o del committente, nonché apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;».

3.12

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e comunque» *fino a:* «dello Stato,».

Conseguentemente alla lettera a) sopprimere le parole da: «nè cittadino» *fino a:* «economico europeo».

3.13

CUTRUFO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo».

3.14

SPADONI URBANI

Al comma 1 sopprimere le parole da: «a condizione che» fino alla fine del comma.

3.15

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) una volta la settimana versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo le fotocopie dei documenti dei cessionari/committenti di cui alla lettera a) e della fatture o delle ricevute o degli scontrini fiscali emessi».

3.16

GERMONTANI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «, consegnando» fino a: «emesso».

3.17

LATRONICO

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole da: «, consegnando» fino a: «emesso».

3.18

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «, consegnando» fino a: «emesso»

3.19

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON, SANTINI

Sopprimere il comma 2.

3.20

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Sopprimere il comma 2.

3.21

GALIOTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché di contrasto all'evasione fiscale, la Guardia di finanza:

a) accede alle informazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, nonché a quelle di cui all'articolo 11, commi da 2 a 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) utilizza le informazioni comunicate, anche in via telematica, ai sensi del comma 2, per l'elaborazione con procedure centralizzate, secondo criteri individuati con provvedimento del Comandante Generale del Corpo, di specifiche liste selettive di soggetti a maggior rischio di illeciti economici e finanziari e per l'effettuazione dei controlli alla frontiera».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «all'Agenzia delle entrate» aggiungere le parole: «ed alla Guardia di finanza», e dopo le pa-

role: «Direttore dell'agenzia stessa,» *aggiungere le seguenti:* «di concerto con il Comandante Generale del Corpo,».

3.22

ZANETTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo le parole: "dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura", sono aggiunte le seguenti: "o da equivalente documentazione doganale, anche telematica, che comprovi l'uscita dei beni dal territorio comunitario".».

3.23

GIARETTA, BONFRISCO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le modalità previste dai commi 1 e 2 si applicano anche per l'acquisto di merci all'interno dei Mercati agroalimentari all'ingrosso da parte di operatori di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione Europea ovvero dello spazio economico europeo aventi residenza fuori dal territorio dello Stato».

3.24

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sostituire le parole: "1.000 euro" con le seguenti: "3.500 euro".

4. Al comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: "mille euro" con le seguenti: "tremilacinquecento euro"».

3.25

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 5, 8, 12 e 13 sono abrogati.

4. Il comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato».

3.26

PICHETTO FRATIN, CURSI, SAIA

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni, compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro Enti, che siano impossibilitati, entro la scadenza del termine di cui comma 2 dell'articolo 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale a recarsi personalmente presso i locali delle banche o di Poste Italiane S.p.A., è consentito ai soggetti che risultino, alla stessa data, delegati alla riscossione, l'apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestati al beneficiario dei pagamenti.

4-ter. In deroga vigenti alle disposizioni di legge, il delegato, deve presentare alle banche o a Poste italiane S.p.A. copia della documentazione già autorizzata dall'Ente erogatore attestante la delega alla riscossione, copia del documento di identità del beneficiario del pagamento e idonea documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4-bis.

4-quater. Nei casi in cui il beneficiario del pagamento sia un minore, in luogo del documento di identità del beneficiario stesso, il delegato deve presentare alla e banche o a Poste Italiane S.p.A. copia del documento attestante la potestà genitoriale o di soggetto affidatario o tutore.

4-quinquies. Nei casi di cui al comma 4-bis, qualora i beneficiari dei pagamenti non abbiano già nominato un delegato alla riscossione, il personale delle banche o di Poste Italiane S.p.A. è autorizzato presso il domicilio indicato dal beneficiario stesso a promuovere e concludere il contratto relativo all'apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale nel rispetto della normativa vigente.».

3.27

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la lettera c) è così sostituita: "c) lo stipendio ed i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a prestatori d'opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per le pensioni la presente disposizione vale per importi superiore a millecinquecento euro".».

3.28

GRANAIOLO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al numero 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni le parole: "alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato I previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79"».

3.29

GRANAIOLO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge 15 dicembre 2011, n. 217, le parole da: "ed è aggiunto" fino alla fine del periodo sono soppresse».

3.30

GRANAIOLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 13-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2012 è sostituito dal seguente:

"Art. 13-bis. - (*Proroga in materia di concessioni demaniali lacuali e portuali*). – 1. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015 disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende comunque disposta anche a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico-ricreativo"».

3.31

GRANAIOLA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 11 comma 2 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, è sospesa la devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327».

3.32

SALTAMARTINI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis L'Autorità per l'energia, a decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del presente decreto ridetermina il *bonus* elettrico e per il gas prevedendo l'estensione del beneficio ai soggetti con ISEE pari a 25.000 euro, tenendo conto dei figli successivi al primo e di persone disabili a carico.

4-ter. Nella rideterminazione delle tariffe elettriche e per il gas destinate alle famiglie, l'Autorità per l'energia tiene conto dei figli successivi al primo e di persone disabili a carico. Dall'attuazione del comma 1-bis e del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.33

LANNUTTI, MASCITELLI, CAFORIO, PEDICA

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 77, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "*2-bis*. Qualora il debitore risulti proprietario di un solo immobile nel quale abbia la propria residenza l'iscrizione ipotecaria di cui al presente articolo è preceduta dalla notifica di una comunicazione preventiva Solo dopo trenta giorni da tale notifica si può procedere all'iscrizione dell'ipoteca sugli immobili del debitore."».

3.34

LEGNINI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«*6-bis*. All'articolo 7, comma 2, lettera *gg-quater*), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, le parole: "a decorrere dalla data di cui alla lettera *gg-ter*, i comuni" sono sostituite dalle seguenti: "i comuni, le province e le società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".

6-ter. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la lettera *gg-septies*) è sostituita dalla seguente: "*gg-septies*) Nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conto correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali dovranno affluire tutte le somme riscosse. Tutte le operazioni di prelievo dai suddetti conti correnti devono essere effettuate secondo le modalità e le garanzie stabilite dall'ente affidante".».

3.35

LANNUTTI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«*7-bis*. All'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"*1-bis*. Qualora il ricorso del contribuente, in relazione alle attività di riscossione di cui al comma 1, sia accolto positivamente dalla Commis-

sione tributaria provinciale e nel caso in cui la sentenza venga appellata alla Commissione regionale competente dall'Amministrazione finanziaria, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate in relazione all'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate previa presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".».

3.36

MASSIMO GARAVAGLIA, PAOLO FRANCO, VACCARI, MONTANI

Al comma 8, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) le parole: "non sia superiore a euro 1.000" sono sostituite dalle seguenti: "non sia superiore a euro 5.000"».

3.37

FIORONI, FONTANA

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 96, comma 5, ultimo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle piccole e medie imprese che gestiscono reti ed impianti per la fornitura di energia".

8-ter. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in euro 2,5 milioni per il 2013 ed euro 1,3 milioni a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «la disposizione del comma 8 trova applicazione», con le seguenti: «le disposizioni di cui ai commi 8 e 8-bis trovano applicazione».

3.38

AUGELLO

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle piccole e medie imprese che gestiscono reti ed impianti per la fornitura di energia". Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in euro 2,5 milioni per il 2013 ed euro 1,3 milioni a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Al comma 9, sostituire le parole: «la disposizione del comma 8 trova applicazione», *con le seguenti:* «le disposizioni di cui ai commi 8 e 8-bis trovano applicazione».

3.39

AUGELLO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. 1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle piccole e medie imprese che gestiscono reti ed impianti per la fornitura di energia".

Al comma 9, sostituire le parole: «la disposizione del comma 8 trova applicazione», *con le seguenti:* «le disposizioni di cui ai commi 8 e 8-bis trovano applicazione».

Conseguentemente, all'articolo 13, sostituire le parole: «comma 10» *con le seguenti:* «commi 8-bis e 10» *e le parole:* «pari complessivamente a 184,6 milioni di euro per l'anno 2012, a 245,6 milioni di euro per l'anno 2013, a 246,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, che aumentano ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 252 milioni di euro per l'anno 2013 e a 252,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014» *con le seguenti:* «pari complessivamente a 184,6 milioni di euro per l'anno 2012, a 248,1 milioni di euro per l'anno 2013, a 247,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, che aumentano ai fini della compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno a 254,5 milioni di euro per l'anno 2013 e a 254, 1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

3.40

BUTTI, ADAMO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 188-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Tale percentuale è maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato tra le due valute ed è stabilita con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi. Tale ultima disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012".».

Al relativo onere, valutato in 2 milioni e 200 mila euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione degli stanziamenti per le infrastrutture e il fondo per l'editoria.

3.41

LANNUTTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) l'articolo 13 è soppresso;
- 2) all'articolo 14 le seguenti parole: "salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 per il caso di omesso versamento" sono soppresse».

3.42

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Al comma 10, sostituire le parole: «euro 30» con le seguenti: «euro 50».

3.43

DE ANGELIS

Al comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le regioni e gli enti locali possono disporre, nelle forme previste per gli atti di regolamentazione dei rispettivi tributi, un diverso importo ai fini dell'applicazione del comma 10, anche in relazione alle specificità dei tributi di propria rispettiva competenza. Tale eventuale regolamentazione non si applica alla riscossione di crediti già oggetto di iscrizione a ruolo».

3.200 (già 12.0.4)

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Potestà regolamentare degli enti locali in materia di determinazione dell'importo minimo al di sotto del quale non si effettuano accertamenti)

1. All'articolo 3, comma 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni e gli enti locali possono disporre, nelle forme previste per gli atti di regolamentazione dei rispettivi tributi, un diverso importo ai fini dell'applicazione del comma 10, anche in relazione alle specificità dei tributi di propria rispettiva competenza. Tale eventuale regolamentazione non si applica alla riscossione di crediti già oggetto di iscrizione a ruolo"».

3.44

MASCITELLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 27, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "successivamente al 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "prima del 1° gennaio 2008».

3.45

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Al comma 12 sostituire le parole: «seconda cifra» con le seguenti: «prima cifra».

3.46

VACCARI

Sopprimere il comma 13.

3.47

LATRONICO, BONFRISCO

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 53, comma 1 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"d) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 limitatamente al consumo di detta energia".

b) all'articolo 55, comma 5 dopo le parole: "impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore", sono inserite le seguenti: "ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente"».

3.48

VACCARI

Al comma 13 dopo le parole: «normativa vigente», aggiungere le seguenti: «per questi ultimi impianti l'importo dell'accisa è calcolato sull'autoconsumo dichiarato dall'officina su modello semplificato».

3.49

VALDITARA

All'articolo 3, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. All'articolo 53, comma 1 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

"d) i soggetti che acquistano energia elettrica per fame rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica";

13-ter. All'articolo 55, comma 5 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunta la seguente frase: «Per i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera d), il debito di imposta è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione;

13-quater. All'articolo 56, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo la lettera a), sono aggiunte le parole: "e lettera d)";

13-quinquies. All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 è aggiunta la seguente lettera:

"f) per la vendita di mezzi tecnici per l'effettuazione delle operazioni di carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, dal fornitore di energia elettrica sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Per la vendita di mezzi tecnici si considerano le operazioni, effettuate nei confronti del pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento, codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati pubblici di carica dei veicoli elettrici da parte degli utenti"».

3.50

VICARI, BONFRISCO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis) Al fine di assicurare la diffusione della metodologia del Finanziamento Tramite Terzi, è istituito un Fondo di Garanzia strutturato in maniera tale che la dotazione finanziaria non sia destinata al diretto finanziamento degli interventi, bensì a stipulare un'assicurazione finalizzata a fornire garanzie complete al sistema bancario, permettendo, così, che quest'ultimo possa provvedere agevolmente a finanziare gli interventi di efficienza energetica realizzati dalle *Energy Service Company*. Il Fondo di Garanzia è gestito dal Ministero dello sviluppo economico che provvede

ad emanare un decreto attuativo e regolatorio entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

All'onere, pari a euro 100 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo delle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze come spese rimodulabili.

3.51

SPADONI URBANI

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di assicurare che i clienti finali di energia elettrica di cui all'articolo 73.1 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata, i quali siano passati al mercato libero non subiscano, per effetto di tale passaggio, un trattamento di minore vantaggio rispetto ai clienti diversi che pure siano passati al mercato libero, le modalità di determinazione della componente tariffaria compensativa devono assicurare ai clienti finali di cui all'articolo 73.1 condizioni di neutralità».

3.52

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Sopprimere il comma 15.

3.53

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Sostituire il comma 15 con i seguenti:

«15. Al comma 35-octies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: "pari a 3 euro", con le seguenti: "pari a 5 euro".

15-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2012, n. 201 dopo il comma 10, inserire il seguente: "10-bis. Sono esenti dall'imposta i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale aventi una persona

convivente disabile non autosufficiente ai sensi della legge 104 del 1992 ed un reddito imponibile familiare inferiore a 50.000 euro/anno"».

3.54

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

All'articolo 11, comma 5, lettere a) e b) sostituire le parole: «da 3.000 euro a 30.000 euro», con le seguenti: «da 500 euro a 3.000 euro».

Conseguentemente all'articolo 3 sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Al comma 35-*octies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: "pari a 3 euro", con le seguenti: "pari a 5 euro"».

3.55

GALIOTO

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. La plusvalenza derivante dall'incasso della misura economica di natura compensativa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, in quanto esente, qualora e nella misura in cui, entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi dell'esercizio del loro conseguimento, l'Operatore di Rete effettui investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali ovvero sottoscriva o acquisti partecipazioni in società che svolgano attività nel settore televisivo.

16-*ter*. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.56

COSTA, GALLO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Ferme restando le risorse finanziarie di euro 10.329.137 a disposizione presso il CONI, le misure di cui al comma 13 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano alle società sportive, militanti nei campionati nazionali di I e II Divisione di Lega Pro, alle quali è riconosciuto, nel caso di stipula di primo contratto professionistico uno sgravio contributivo in forma capitaria di euro 5.165,00 annui ed un credito di imposta pari al 50 per cento del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite massimo di euro 5.165,00 per dipendente. I benefici sono da riferire alla intera durata del contratto. Dalla attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.57

GALIOTO

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 337 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, successivamente prorogate fino al 31 dicembre 2013 dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come sostituito dalla legge di conversione 29 febbraio 2011, n. 10, si intendono applicabili anche con riferimento alla produzione di opere audiovisive.

16-ter. All'onere derivante dal precedente comma, valutato in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183».

3.58

GERMONTANI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

"3-bis. Il privilegio di cui al comma precedente si applica altresì ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, relativamente all'importo dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti,

sempre che tale importo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto"».

3.59

GERMONTANI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 7-bis sono inseriti seguenti:

"7-ter. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille dei ricavi al netto delle imposte risultanti dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter è versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille dei ricavi al netto delle imposte risultanti dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter"».

3.60

GERMONTANI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e s.m.i., dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ai prodotti energetici utilizzati da unità di cogenerazione ad alto rendimento, come definita dalla lettera o), articolo 2, decreto legisla-

tivo 8 febbraio 2007, n. 20, si applica l'aliquota di cui alla Tabella A. allegata al presente testo unico, per la produzione di energia elettrica."».

3.61

GERMONTANI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Al numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "ad alto rendimento" sono aggiunte le seguenti: "o da fonti non rinnovabili effettuate nell'ambito di Contratti Servizio Energia 'Plus', di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008 allegato II, punto b". Tale agevolazione non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 349, della legge n. 296 del 2006.».

3.62

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole: "Ai consumatori" sono inserite le seguenti: ", alle microimprese".

16-ter. All'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è inserito il seguente comma:

"4-bis. È data facoltà alle camere di commercio di diminuire la misura del diritto annuale, fino ad arrivare all'esenzione, anche distinguendo per classi di fatturato, per gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, nonché per le società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese."».

3.63

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, le parole: "quarantotto ore" sono sostituite con le seguenti: "trenta giorni."».

3.63-bis

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16.bis. Alle associazioni dei Comuni costituite nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, si applica la disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.».

3.64

FOSSON, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16.bis. Le limitazioni all'uso del contante di cui al comma 1, articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, non si applicano alle Case da Gioco autorizzate esercitate direttamente o indirettamente da Enti pubblici, ai sensi della legislazione vigente, già soggette a controllo pubblico e agli adempimenti previsti dagli articoli 24 e 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le sole operazioni di acquisto e vendita di mezzi di gioco».

3.65

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16.bis. Al comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, introdotto con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "quarantotto ore" sono sostituite con le seguenti: "sette giorni."».

3.66

GALIOTO

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«16-bis. All'articolo 51, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: "*d*) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti pubblici ovvero, fino all'importo mensile di 25 euro, le prestazioni sostitutive del servizio di trasporto collettivo".

16-ter. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento di cui al n. 127-novies) della III parte della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevista per le prestazioni di trasporto di persone e bagagli al seguito, deve ritenersi applicabile anche se le prestazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di trasporto collettivo, semprechè siano commesse da datori di lavoro.

16-quater. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente periodo: "È in ogni caso ammessa in detrazione l'imposta relativa alle prestazioni sostitutive di servizi di trasporto collettivo".

16-quinquies. Agli oneri derivanti dai precedenti commi, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.67

POLI BORTONE

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Al numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "ad alto rendimento" sono aggiunte le seguenti: "o da fonti non rinnovabili effettuate nell'ambito di Contratti Servizio Energia 'Plus', di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008 allegato II, punto b". Tale agevolazione

non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 349, della legge n. 296 del 2006».

3.68

PISCITELLI

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 11 comma secondo della legge 15 dicembre 2011, n. 217, è sospesa la devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.».

3.69

POLI BORTONE

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 16 del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il privilegio di cui al comma precedente si applica altresì ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assoluta, relativamente all'importo dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, sempre che tale importo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto."».

3.70

PISCITELLI

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. L'articolo 13-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2012, n. 14, è sostituito con il seguente:

"Art. 13-bis. - (Proroga in materia di concessioni demaniali lacuali e portuali). - 1. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 di-

cembre 2015 disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende comunque disposta anche a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico-ricreativo"».

3.71

POLI BORTONE

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. A partire dall'anno 2012 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al precedente periodo».

3.72

POLI BORTONE

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

"7-ter. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille dei ricavi al netto delle imposte risultanti dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma *7-ter* è versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille dei ricavi al netto delle imposte risultanti dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma *7-ter*."».

3.73

GERMONTANI

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«*16-bis.* All'articolo 16, comma 1, lettera *a*), della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo la nota 1 è aggiunta la seguente nota:

"*1-bis.* Per il libro giornale, il libro degli inventari e per le altre scritture contabili tenuti da esercenti imprese, soggetti d'imposta agli effetti dell'VA, l'imposta è dovuta annualmente sull'ammontare dei ricavi riferiti all'esercizio dell'anno precedente. L'aliquota, nella misura da 0 a 10 euro per milione o per frazione di milione, è stabilita in funzione dei ricavi e della tipologia di contribuente. Resta ferma l'esenzione dall'imposta di bollo per i repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie".

16-ter. Ai fini di cui al comma precedente, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, con proprio provvedimento, individua le macro-tipologie di contribuenti tenuti al versamento dell'imposta annualmente dovuta, la corrispondente misura nonché i termini e le modalità di versamento.

16-quater. La disposizione di cui al comma 17 si applica dal periodo d'imposta successivo alla data di approvazione della presente legge; il contribuente può chiederne l'applicazione con riferimento ai periodi d'imposta precedenti anche in presenza di contestazioni ancora pendenti e in tal caso sono dovuti gli interessi. Con il provvedimento di cui al comma

2 verranno individuate, altresì, le modalità di versamento degli importi dovuti per gli anni pregressi, al netto delle somme già pagate».

3.74

DE ANGELIS

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Nelle more della completa attuazione dello Sportello Unico Doganale, secondo i termini previsti dall'articolo 6 comma 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010 n. 242, il direttore regionale dell'Agenzia delle Dogane competente, laddove sussistano le condizioni tecniche necessarie e dietro motivata richiesta degli operatori, procede all'attivazione delle metà previste dall'articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010 n. 242. A tal fine si attiva presso le Amministrazioni competenti per ottenere il rilascio delle certificazioni necessarie alla definizione del procedimento doganale nel rispetto dei tempi di cui alla Tabella B del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010 n. 242. Ove il rispetto dei suddetti tempi non sia possibile entro l'orario di apertura dell'ufficio dell'Amministrazione competente, il responsabile dello stesso deve assicurare il rilascio del certificato necessario anche al di là dell'orario di ufficio, a fronte del pagamento del costo del servizio a carico degli operatori.

16-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1990 n. 374 è aggiunto il seguente comma:

"8-bis. Gli uffici doganali dovranno garantire tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 01,00 alle ore 24,00 l'accettazione delle dichiarazioni in procedura ordinaria e in procedura semplificata presentate in via telematica, nonché il riscontro telematico agli operatori dei relativi esiti scaturiti automaticamente dal sistema. Il riscontro telematico dovrà consistere nell'immediata comunicazione all'operatore dell'esito di svincolo delle merci, ovvero di richiesta di ulteriore documentazione, ovvero di visita delle merci. Alla presentazione telematica da parte dell'operatore dell'ulteriore documentazione richiesta, l'Ufficio ne darà riscontro nel più breve tempo possibile comunicando il relativo esito all'operatore. Per garantire l'effettiva disponibilità del Servizio Doganale Telematico nei termini di cui ai criteri precedenti, è consentito alle Direzioni territorialmente competenti dell'Agenzia delle Dogane di stipulare convenzioni con le associazioni di categoria interessate per potersi avvalere, con i relativi oneri a carico delle suddette associazioni, di doganalisti iscritti agli albi professionali di cui alla legge 22 dicembre 1960, n.1612, e di loro ausiliari accreditati in dogana, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213".».

3.75

DE ANGELIS

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. L'imposta o la maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento od inviti a pagamento relativi a beni importati è detraibile, alle condizioni esistenti al momento della nascita dell'obbligazione tributaria, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il soggetto passivo ha provveduto al pagamento dell'imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi».

3.76

VALDITARA

Dopo il comma 16, aggiungere, il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 7 comma 2 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, al primo periodo le parole: "non superiore a duecentomila euro" sono sostituite con le seguenti: "non superiore a quattrocentomila euro"».

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmata esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2012, in 19 miliardi di euro per l'anno 2013 e in 24 miliardi di euro a decorrere dal 2014. Tale riduzione è ripartita in 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12,5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrali e degli enti locali per l'anno 2012, 4, 5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 14,5 per le amministrazioni decentrali e degli enti locali per l'anno per l'anno 2013, e 8 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 16 per le spese delle amministrazioni decentrali e locali a decorrere dal 2014. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Le disposizioni dei periodi precedenti si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza,

del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati. Le disposizioni dei periodi precedenti costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea.

3.77

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a un milione di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sulla base della predetta autorizzazione, le disposizioni di attuazione del presente articolo".».

3.78

BONFRISCO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. L'imposta o la maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento od inviti a pagamento relativi a beni importati è detraibile, alle condizioni esistenti al momento della nascita dell'obbligazione tributaria, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il soggetto passivo ha provveduto al pagamento dell'imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi».

3.79

BONFRISCO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 61, comma 1, lettera a), punto 1) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, le parole: "a pena di decadenza" sono soppresse».

3.80

MASCITELLI, LANNUTTI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente: "i) estensione del regime di contabilità semplificata a 700 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a un milione di euro di ricavi per le altre imprese";

b) al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente: "m) all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: lire 600 milioni e lire un miliardo sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: 700.000 euro e un milione di euro".».

3.81

BONFRISCO

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Nelle more della completa attuazione dello Sportello Unico Doganale, secondo i termini previsti dall'articolo 6 comma 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010 n. 242, il direttore regionale dell'Agenzia delle Dogane competente, laddove sussistano le condizioni tecniche necessarie e dietro motivata richiesta degli operatori, procede all'attivazione delle modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010 n. 242. A

tal fine si attiva presso le Amministrazioni competenti per ottenere il rilascio delle certificazioni necessarie alla definizione del procedimento doganale nel rispetto dei tempi di cui alla Tabella B del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010 n. 242. Ove il rispetto dei suddetti tempi non sia possibile entro l'orario di apertura dell'ufficio dell'Amministrazione competente, il responsabile dello stesso deve assicurare il rilascio del certificato necessario anche al di là dell'orario di ufficio, a fronte del pagamento del costo del servizio a carico degli operatori.

16-ter. All'art. 1 del decreto legislativo 8 novembre 1990 n. 374, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Gli uffici doganali dovranno garantire tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 01,00 alle ore 24,00 l'accettazione delle dichiarazioni in procedura ordinaria e in procedura semplificata presentate in via telematica, nonché il riscontro telematico agli operatori dei relativi esiti scaturiti automaticamente dal sistema. Il riscontro telematico dovrà consistere nell'immediata comunicazione all'operatore dell'esito di svincolo delle merci, ovvero di richiesta di ulteriore documentazione, ovvero di visita delle merci. Alla presentazione telematica da parte dell'operatore dell'ulteriore documentazione richiesta, l'Ufficio ne darà riscontro nel più breve tempo possibile comunicando il relativo esito all'operatore. Per garantire l'effettiva disponibilità del Servizio Doganale Telematico nei termini di cui ai criteri precedenti, è consentito alle Direzioni territorialmente competenti dell'Agenzia delle Dogane di stipulare convenzioni con le associazioni di categoria interessate per potersi avvalere, con i relativi oneri a carico delle suddette associazioni, di doganalisti iscritti agli albi professionali di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e di loro ausiliari accreditati in dogana, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213".».

3.82

BONFRISCO, CICOLANI, COSTA, FANTETTI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN, ZANETTA

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-bis. All'articolo 1, comma 460, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi" sono aggiunte le seguenti: "per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi e per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle cooperative di cui alla Sezione II del Capo V del Titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni".

16-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti: "non si applica alla quota del 10 per cento degli utili netti annuali";

b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Per le società cooperative per le quali la misura degli utili netti annuali da destinare a riserva legale è stabilita dall'articolo 37 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 12 della legge 6 dicembre 1977, n. 904, si applica in ogni caso alla medesima misura".

16-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 16-bis e 16-ter si provvede, a decorrere dall'anno 2012, mediante la rideterminazione della spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dei produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in modo da garantire una riduzione dell'1 per cento della spesa complessiva relativa al 2011».

3.83

ALLEGRI, ZANETTA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compete anche per le spese relative alle misure di manutenzione e salvaguardia di boschi, nonché per la creazione o la riqualificazione di aree verdi private, fino all'importo complessivo di euro 100 mila. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.».

3.84

ALLEGRI, ZANETTA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Alla Tabella A, punto 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il terzo capoverso è sostituito dal seguente: "L'agevolazione

è concessa anche mediante l'utilizzazione di crediti d'imposta in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".».

3.85

ALLEGRI, ZANETTA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano alle imprese del settore agricolo, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con apposito decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto».

3.86

ASCIUTTI

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«16-bis. All'articolo 51, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente: "*d*) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti pubblici ovvero, fino all'importo mensile di 25 euro, le prestazioni sostitutive del servizio di trasporto collettivo".

16-ter. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 10% di cui al n. 127-novies) della III parte della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 prevista per le prestazioni di trasporto di persone e bagagli al seguito, deve ritenersi applicabile anche se le prestazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di trasporto collettivo, sempreché siano commesse da datori di lavoro.

16-quater. All'articolo 19-bis1, comma 1 lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente periodo: "È in ogni caso ammessa in detra-

zione l'imposta relativa alle prestazioni sostitutive di servizi di trasporto collettivo"».

3.87

BONFRISCO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 112 del 25 giugno 2008 convertito con legge 133 del 6 agosto 2008 aggiungere, in fondo, la seguente frase: "La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge n. 287 del 1990".».

3.88

STIFFONI, PAOLO FRANCO, VACCARI, MURA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe, uguali per tutti i soggetti pubblici e privati abilitati, delle formalità automobilistiche erogate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in regime di sportello telematico dell'automobilista».

3.89

STRADIOTTO

Dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti:

«16-bis. Nelle more della completa attuazione dello Sportello Unico Doganale, secondo i termini previsti dall'articolo 6 comma 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010 n. 242, il direttore regionale dell'Agenzia delle Dogane competente, laddove sussistano le condizioni tecniche necessarie e dietro motivata richiesta degli operatori, procede all'attivazione delle modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010

n. 242. A tal fine si attiva presso le Amministrazioni competenti per ottenere il rilascio delle certificazioni necessarie alla definizione del procedimento doganale nel rispetto dei tempi di cui alla Tabella B del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010 n. 242. Ove il rispetto dei suddetti tempi non sia possibile entro l'orario di apertura dell'ufficio dell'Amministrazione competente, il responsabile dello stesso deve assicurare il rilascio del certificato necessario anche al di là dell'orario di ufficio, a fronte del pagamento del costo del servizio a carico degli operatori.

16-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1990 n. 374 è aggiunto il seguente comma: "8-bis. Gli uffici doganali dovranno garantire tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 01,00 alle ore 24,00 l'accettazione delle dichiarazioni in procedura ordinaria e in procedura semplificata presentate in via telematica, nonché il riscontro telematico agli operatori dei relativi esiti scaturiti automaticamente dal sistema. Il riscontro telematico dovrà consistere nell'immediata comunicazione all'operatore dell'esito di svincolo delle merci, ovvero di richiesta di ulteriore documentazione, ovvero di visita delle merci. Alla presentazione telematica da parte dell'operatore dell'ulteriore documentazione richiesta, l'Ufficio ne darà riscontro nel più breve tempo possibile comunicando il relativo esito all'operatore. Per garantire l'effettiva disponibilità del Servizio Doganale Telematico nei termini di cui ai criteri precedenti, è consentito alle Direzioni territorialmente competenti dell'Agenzia delle Dogane di stipulare convenzioni con le associazioni di categoria interessate per potersi avvalere, con i relativi oneri a carico delle suddette associazioni, di doganalisti iscritti agli albi professionali di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e di loro ausiliari accreditati in dogana, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213"».

3.90

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MURA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre, n. 148, al comma 36-bis dell'articolo 2, la lettera a) è sostituita con la seguente:

"a) la lettera b) è così sostituita: b) per la quota del 40 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi e per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali per le cooperative e loro consorzi che esercitano attività di intermediazione bancaria ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni."».

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Al comma 35-*octies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: "pari a 3 euro" con le seguenti: "pari a 5 euro"».

3.91

STRADIOTTO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. L'imposta o la maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento od inviti a pagamento relativi a beni importati è detraibile, alle condizioni esistenti al momento della nascita dell'obbligazione tributaria, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il soggetto passivo ha provveduto al pagamento dell'imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi».

3.92

BUTTI, SARO, PICHETTO FRATIN, RUSCONI, CARUSO, TOMASSINI, ZANETTA, PAOLO ROSSI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Al sesto comma dell'articolo 2-*ter* della legge 4 dicembre 2008, n. 189, le parole: "nei limiti di 20 milioni di euro" sono sostituite da: "nei limiti di 60 milioni di euro"».

*Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinqies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

3.93

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 è riconosciuta ai soggetti che esercitano le attività 93.12.00 (Attività di club sportivi) della tabella ATECO di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007, una detrazione dall'imposta sui redditi in misura pari a 400 euro per ciascun cavallo utilizzato nell'attività agonistica. Il beneficio spetta entro i limiti di capienza dell'imposta lorda e non dà diritto a rimborsi.

16-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di conversione.

16-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito erariale complessivo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2012. Dall'applicazione della norma di cui al precedente comma non devono derivare variazioni del gettito di competenza delle amministrazioni territoriali ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68».

3.94

STIFFONI, Massimo GARAVAGLIA

Dopo il comma 16, aggiungere, il seguente:

«16-bis. Entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe, uguali per tutti i soggetti pubblici e privati abilitati, delle formalità automobilistiche erogate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in regime di "sportello telematico dell'automobilista"».

3.95

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 61 comma 1 lettera a) punto 1) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, le parole: "a pena di decadenza" sono soppresse».

3.96

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. L'imposta o la maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento od inviti a pagamento relativi a beni importati è detraibile, alle condizioni esistenti al momento della nascita dell'obbligazione tributaria, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il soggetto passivo ha provveduto al pagamento dell'imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi».

3.97

STRADIOTTO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Al numero 122) della tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "ad alto rendimento" sono aggiunte le seguenti: "o da fonti non rinnovabili effettuate nell'ambito di Contratti Servizio Energia «Plus», di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008 allegato II, punto b. "Tale agevolazione non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 349, della legge n. 296 del 2006".».

3.100

STRADIOTTO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. n privilegio di cui al comma precedente si applica altresì ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'e-

servizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assoluta, relativamente all'importo dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, sempre che tale importo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto".».

3.101

STRADIOTTO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. A partire dall'anno 2012 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al precedente periodo».

3.102

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Nei confronti dei contribuenti ubicati nei territori colpiti dalle eccezionali precipitazioni nevose dei mesi di gennaio e febbraio 2012, non si applicano le sanzioni per gli omessi o tardivi versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori il cui pagamento doveva essere effettuato entro il giorno 16 febbraio 2012 a condizione che i relativi versamenti siano eseguiti, senza maggiorazione per interessi, entro il giorno 16 giugno 2012. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri per l'individuazione dei contribuenti ammessi al beneficio».

3.103

STRADIOTTO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 7-bis sono inseriti seguenti:

"7-ter. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille dei ricavi al netto delle imposte risultanti dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter è versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità «medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 Per mille dei ricavi al netto delle imposte risultanti dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter".».

3.104

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis Nell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 36-sexiesdecies è sostituito dal seguente:

"36-sexiesdecies. Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-quaterdecies l'impresa concedente comunica all'Agenzia delle entrate, in un apposito allegato della dichiarazione dei redditi, i dati relativi ai beni concessi in godimento. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell'ipotesi

di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-*quaterdecies* e 36-*quinquiesdecies*, è dovuta la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.".

16-*ter* Le modifiche di cui al comma 16-*bis* si applicano in relazione ai beni concessi in godimento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012».

3.105

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis* Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche alle società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, nonché a quelle che a tale data si trovano nel primo periodo d'imposta: in tal caso, lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito entro il 30 settembre 2012. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data del 31 dicembre 2011, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2012».

3.106

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis* Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 30 novembre 2012. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2011, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore allo gennaio 2012. 16-*ter* Le disposizioni di cui al comma 16-*bis* si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 16-*bis*. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva,

il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore al minore tra i due valori.

16-quater Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.

16-quinquies Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da *16-bis* a *16-quater* devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 dicembre 2012 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2013 ed il 16 maggio 2013, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

3.107

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«*16-bis* All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "30 novembre 2007", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011";

b) le parole: "30 aprile 2008", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";

c) le parole: "1° gennaio 2008", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2012";

d) le parole: "1° gennaio 2007", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2011";

e) le parole: "16 dicembre 2008", sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2012";

f) le parole: "16 marzo 2009", sono sostituite dalle seguenti parole: "16 marzo 2013"».

3.108

Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: "a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del Direttore della medesima agenzia, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare";

2) al comma 6, le parole: "del periodo", sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno ovvero del trimestre";

b) all'articolo 4, comma 3, le parole: "entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto", sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno solare in cui è sorto ovvero, nel caso di opzione per il rimborso trimestrale, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto"».

3.109

FANTETTI

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 54, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al terzo periodo le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia", sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non";

2. al quinto periodo le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia", sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non";

b) al comma 7 dell'articolo 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al secondo periodo le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia", sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non";

2. al quinto periodo le parole: "se la durata del contratto non è, rispettivamente,", sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo, rispettivamente, non";

3. al secondo periodo le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia", sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non".

16-ter. Le disposizioni del comma precedente trovano applicazione ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione».

3.110

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: "ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi", sono soppresse».

3.111

Izzo, GENTILE, NESSA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva del Consiglio UE 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in attuazione dell'articolo 157, primo paragrafo, lettera a) della medesima direttiva, le merci non comunitarie immesse in libera pratica ai sensi del comma 4, lettera b) dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono essere vincolate al regime non doganale del deposito Iva, ritenendosi così ivi introdotte, anche attraverso la sola annotazione della relativa operazione nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 50-bis citato. Con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 427 del 29 ottobre 1993, l'imposta sul valore aggiunto su tali operazioni non è comunque ulteriormente dovuta qualora la stessa sia stata integralmente assolta, seppure irregolarmente, attraverso il meccanismo dell'inversione contabile, al momento dell'estrazione dei beni stessi dal deposito Iva, ai termini del comma 6 del citato articolo 50-bis e del comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicandosi alle predette irregolarità la sanzione amministrativa di cui al comma 9-bis, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile

2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.112

IZZO, GENTILE, NESSA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) le cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative, di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, nonché dei loro componenti accessori». Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.113

IZZO, GENTILE, NESSA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinate le modalità con cui i soggetti che effettuano prevalentemente cessioni di beni con il meccanismo del *reverse charge*, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e tra questi coloro che effettuano cessioni di telefoni cellulari, possono essere ammessi a richiedere i rimborsi del credito dell'imposta sul valore aggiunto. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come inte-

grata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.114

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sia soggetta al possesso da parte del richiedente di idoneo misuratore fiscale"».

3.115

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«16-bis. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sostituire le parole: "entro centoventi giorni", con le seguenti: "entro trenta giorni".

16-ter. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è così sostituito: "La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 30 giorni e dopo ulteriori 15 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso".

16-quater. Le determinazioni del Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate a seguito delle istanze di cui al comma 8 dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere comunicate al contribuente entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio, tramite plico raccomandato con avviso di ricevimento».

3.116

SARO, LENNA, PEGORER, PERTOLDI, BLAZINA

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis All'articolo 49, primo comma, numero 7/bis, dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1 e successive modificazioni, le parole: "29,75", sono sostituite dalle seguenti: "quaranta", e le parole: "30,34", sono sostituite dalle seguenti: "40"».

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinques*, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla in legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per gli interventi urgenti e indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33 comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.117

PICHETTO FRATIN

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Nelle more della completa attuazione dello Sportello Unico Doganale, secondo i termini previsti dall'articolo 6 comma 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242, il direttore regionale dell'Agenzia delle Dogane competente, laddove sussistano le condizioni tecniche necessarie e dietro motivata richiesta degli operatori, procede all'attivazione delle modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242. A tal fine si attiva presso le Amministrazioni competenti per ottenere il rilascio delle certificazioni necessarie alla definizione del procedimento doganale nel rispetto dei tempi di cui alla Tabella B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242. Ove il rispetto dei suddetti tempi non sia possibile entro l'orario di apertura dell'ufficio dell'Amministrazione competente, il responsabile dello stesso deve assicurare il rilascio del certificato necessario anche al di là dell'orario di ufficio, a fronte del pagamento del costo del servizio a carico degli operatori.

16-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è aggiunto il seguente comma: "8-bis. Gli uffici doganali dovranno garantire tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 01,00 alle ore 24,00 l'accettazione delle dichiarazioni in procedura ordinaria e in procedura semplificata presentate in via telematica, nonché il riscontro telematico agli ope-

ratori dei relativi esiti scaturiti automaticamente dal sistema. Il riscontro telematico dovrà consistere nell'immediata comunicazione all'operatore dell'esito di svincolo delle merci, ovvero di richiesta di ulteriore documentazione, ovvero di visita delle merci. Alla presentazione telematica da parte dell'operatore dell'ulteriore documentazione richiesta, l'Ufficio ne darà riscontro nel più breve tempo possibile comunicando il relativo esito all'operatore. Per garantire l'effettiva disponibilità del Servizio Doganale Telematico nei termini di cui ai criteri precedenti, è consentito alle Direzioni territorialmente competenti dell'Agenzia delle Dogane di stipulare convenzioni con le associazioni di categoria interessate per potersi avvalere, con i relativi oneri a carico delle suddette associazioni, di doganalisti iscritti agli albi professionali di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e di loro ausiliari accreditati in dogana, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213"».

3.118

PICHELTO FRATIN

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 61, comma 1, lettera a), punto 1) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, le parole "a pena di decadenza" sono soppresse.».

3.119

PICHELTO FRATIN

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. L'imposta o la maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento od inviti a pagamento relativi a beni importati è detraibile, alle condizioni esistenti al momento della nascita dell'obbligazione tributaria, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il soggetto passivo ha provveduto al pagamento dell'imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi».

3.120

Massimo GARAVAGLIA, Paolo FRANCO, VACCARI, MONTANI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. La disposizione di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, articolo 3, comma 1, non si applica alle piccole e medie imprese che hanno un volume di affari annuo inferiore ai 100.000 euro».

3.121

D'UBALDO

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 54, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo periodo le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non";

2) al quinto periodo le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non";

b) al comma 7 dell'articolo 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo le parole: "a condizione che la durata del contratto non sia" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo non";

2) al quinto periodo le parole: "se la durata del contratto non è, rispettivamente," sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo, rispettivamente, non";

16-ter. Le disposizioni del comma precedente trovano applicazione ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione».

3.122

MONTANI, Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Al numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "ad alto rendimento" sono aggiunte le seguenti: "o da fonti non rinnovabili effettuate nell'ambito di Contratti Servizio Energia 'Plus', di cui al de-

creto legislativo n. 115 del 2008 allegato II, punto *b*". Tale agevolazione non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 349, della legge n. 296 del 2006.».

3.123

Marco FILIPPI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe, uguali per tutti i soggetti pubblici e privati abilitati, delle formalità automobilistiche erogate, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, in regime di "sportello telematico dell'automobilista"».

3.124

MONTANI, PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 7-*bis* sono inseriti i seguenti:

7-*ter*. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille dei ricavi al netto delle imposte risultanti dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

7-*quater*. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-*ter* è versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille dei ricavi al netto delle imposte risultanti dal bilancio approvato preceden-

temente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter."».

3.125

MONTANI, PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. A partire dall'anno 2012 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al precedente periodo.».

3.126

MONTANI, PAOLO FRANCO, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. il privilegio di cui al comma precedente si applica altresì ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assoluta, relativamente all'importo dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, sempre che tale importo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto."».

3.127

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOSCIETTO, COMPAGNA, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, a favore dei coltivatori diretti iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e degli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, l'accisa al livello minimo di imposizione ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, pari, per l'anno 2012, a euro 21 per 1.000 litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

16-ter. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui al comma 16-bis è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del citato regolamento (CE) n. 800/2008.

16-quater. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 16-bis e 16-ter, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2012 ed a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede:

a) quanto a 6 milioni di euro per il 2012 mediante parziale utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle predette disponibilità, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 6 milioni di euro;

b) quanto a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa ai contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti, di cui alla legge n. 243 del 1991, come determinata per i medesimi anni dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012)».

3.128

MERCATALI

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Nelle more della completa attuazione dello Sportello Unico Doganale, secondo i termini previsti dall'articolo 6 comma 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242, il direttore regionale dell'Agenzia delle Dogane competente, laddove sussistano le condizioni tecniche necessarie e dietro motivata richiesta degli operatori, procede all'attivazione delle modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242. A tal fine si attiva presso le Amministrazioni competenti per ottenere il rilascio delle certificazioni necessarie alla definizione del procedimento doganale nel rispetto dei tempi di cui alla Tabella B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242, ove il rispetto dei suddetti tempi non sia possibile entro l'orario di apertura dell'ufficio dell'Amministrazione competente, il responsabile dello stesso deve assicurare il rilascio del certificato necessario anche al di là dell'orario di ufficio, a fronte del pagamento del costo del servizio a carico degli operatori.

16-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è aggiunto il seguente:

"8-bis. Gli uffici doganali dovranno garantire tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 01,00 alle ore 24,00 l'accettazione delle dichiarazioni in procedura ordinaria e in procedura semplificata presentate in via telematica, nonché il riscontro telematico agli operatori dei relativi esiti scaturiti automaticamente dal sistema. Il riscontro telematico dovrà consistere nell'immediata comunicazione all'operatore dell'esito di svincolo delle merci, ovvero di richiesta di ulteriore documentazione, ovvero di visita delle merci. Alla presentazione telematica da parte dell'operatore dell'ulteriore documentazione richiesta, l'Ufficio ne darà riscontro nel più breve tempo possibile comunicando il relativo esito all'operatore. Per garantire l'effettiva disponibilità del Servizio Doganale Telematica nei termini di cui ai criteri precedenti, è consentito alle Direzioni territorialmente competenti dell'Agenzia delle Dogane di stipulare convenzioni con le associazioni di categoria interessate per potersi avvalere, con i relativi oneri a carico delle suddette associazioni, di doganalisti iscritti agli albi professionali di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e di loro ausiliari accreditati in dogana, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213."».

3.129

MERCATALI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. L'imposta o la maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento od inviti a pagamento relativi a beni importati è detraibile, alle condizioni esistenti al momento della nascita dell'obbligazione tributaria, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il soggetto passivo ha provveduto al pagamento dell'imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi».

3.130

MERCATALI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 61, comma 1, lettera a), punto 1) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, le parole: "a pena di decadenza" sono soppresse».

3.131

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«16-bis. Le detrazioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate del 25 per cento.

16-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quinquies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di-

cembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

16-*sexies*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

3.132

SANGALLI, FIORONI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: "a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del Direttore della medesima agenzia, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare";

2) al comma 6, le parole: "del periodo" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno ovvero del trimestre";

b) all'articolo 4, comma 3, le parole: "entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno solare in cui è sorto ovvero, nel caso di opzione per il rimborso trimestrale" entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto».

3.133

FIORONI, SANGALLI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Nell'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "30 novembre 2007" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2011";

b) le parole: "30 aprile 2008" sono sostituite dalle seguenti parole: "30 giugno 2012";

c) le parole: "1° gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti parole: "1° gennaio 2012";

d) le parole: "1° gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti parole: "1° gennaio 2011";

e) le parole: "16 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti parole: "16 dicembre 2012";

f) le parole: "16 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti parole: "16 marzo 2013".».

3.134

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«16-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "non superiore a 2.840,51 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 5.000 euro"».

16-ter. All'articolo 96, comma 5-bis primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quinquies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

16-*sexies*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "18 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento".».

3.135

SANGALLI, FIORONI

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 30 novembre 2012. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2011, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del .. presente decreto in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2012.

16-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 16-*bis* si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 16-*bis*. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore al minore tra i due valori. 16-*quater* Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.

16-*quinquies*. Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 16-*bis* a 16-*quater* devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 dicembre 2012 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2013 ed il 16 maggio 2013, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

3.136

FIORONI, SANGALLI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche alle società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, nonché a quelle che a tale data si trovano nel primo periodo d'imposta: in tal caso, lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito entro il 30 settembre 2012. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data del 31 dicembre 2011, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2012».

3.137

SANGALLI, FIORONI

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. Nell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 36-*sexiesdecies* è sostituito dal seguente:

"36-*sexiesdecies*. Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-*quaterdecies* l'impresa concedente comunica all'Agenzia delle entrate, in un apposito allegato della dichiarazione dei redditi, i dati relativi ai beni concessi in godimento. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36-*quinquiesdecies*. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-*quaterdecies* e 36-*quinquiesdecies*, è dovuta la

sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

16-ter. Le modifiche di cui al comma 16-bis si applicano in relazione ai beni concessi in godimento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012».

3.138

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«16-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ", per la parte che eccede lire 250 mila" sono soppresse.

16-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quinquies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

16-sexies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a*) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera *b*) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera *c*) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera *d*) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

3.139

FIORONI, SANGALLI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Nei confronti dei contribuenti ubicati nei territori colpiti dalle eccezionali precipitazioni nevose dei mesi di gennaio e febbraio 2012, non si applicano le sanzioni per gli omessi o tardivi versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori il cui pagamento doveva essere effettuato entro il giorno 16 febbraio 2012 a condizione che i relativi versamenti siano eseguiti, senza maggiorazione per interessi, entro il giorno 16 giugno 2012. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri per l'individuazione dei contribuenti ammessi al beneficio».

3.140

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«16-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, al comma 3-bis, le parole: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento";

b) all'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento";

c) all'articolo 102, al comma 9, le parole da: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-*quater*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

16-*quinquies*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

3.141

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«16-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento";

b) all'articolo 164, al comma 1, lettera b), secondo periodo le parole: "è elevata all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "è elevata al 100 per cento".

16-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-*quater*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

16-*quinquies*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

3.142

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nel limite del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 50 per cento"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

3.143

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«16-*bis*. Le somme di denaro corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, dagli enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi natura e dagli organismi di ricerca sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale e

non sono da considerare come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.

16-ter. All'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è soppressa».

Conseguentemente, ridurre l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate di 180 mila euro.

3.144

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 2, comma 6 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra le spese che beneficiano della detrazione di cui al periodo precedente rientrano anche quelle sostenute dai genitori per il pagamento del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia svolto da operatori educativi professionali (Tagesmutter)"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 si provvede, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.

3.145

STRADIOTTO

Dopo il comma 16 inserire i seguenti:

«16-bis. All'articolo 51, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti pubblici ovvero, fino all'importo mensile di 25 euro, le prestazioni sostitutive del servizio di trasporto collettivo".

16-ter. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 10 per cento di cui al n. 127-novies) della III parte della tabella A, allegata al decreto del

Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevista per le prestazioni di trasporto di persone e bagagli al seguito, deve ritenersi applicabile anche se le prestazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di trasporto collettivo, sempreché siano commesse da datori di lavoro.

16-*quater*. All'articolo 19-*bis*, comma 1, lettera e) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il primo periodo, aggiungere il seguente periodo: "è in ogni caso ammessa in detrazione l'imposta relativa alle prestazioni sostitutive di servizi di trasporto collettivo"».

3.146

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis*. All'articolo 13, comma 1, del Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, recante: "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province", dopo le parole: "sottoscrizione autenticata", sono inserite le seguenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"».

3.147

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«16-*bis*. All'articolo 12, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. le parole: "2.840,51 euro", sono sostituite dalle seguenti: "5.000,00 euro".

16-*ter*. Nell'Allegato 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella parte relativa alle Alcole e bevande alcoliche, le parole: "Vino: lire zero;", sono sostituite dalle seguenti: "Vino: euro 1,00 per litro;"».

3.148

ANTEZZA, ANDRIA, MONGIELLO, PIGNEDOLI, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Per far fronte agli interventi conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito alcune zone della regione Basilicata e della regione Puglia, nel periodo dal 18 febbraio al 1° marzo 2011, per i quali è stato dichiarato, rispettivamente, lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2011 e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 giugno 2011, nonché nel mese di febbraio 2012, per i quali è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2012, nonché al fine di adottare misure per il ristoro dei danni e per il rilancio delle attività economiche e produttive gravemente pregiudicate in conseguenza degli stessi eventi e di finanziare interventi di ripristino di infrastrutture e strutture danneggiate e di difesa dal rischio idrogeologico, è autorizzata la spesa:

a) di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e di 100 milioni di euro per l'anno 2013 per la regione Basilicata;

b) di 50 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro per l'anno 2013 per la regione Puglia.

16-ter In deroga al Patto di stabilità interno, le regioni Basilicata e Puglia, in relazione agli eventi calamitosi di cui al comma 16-bis, possono prevedere autonomi interventi finanziari a valere su fondi disponibili nel bilancio regionale. I suddetti interventi finanziari posti in essere dalle regioni Basilicata e Puglia sono da considerarsi aggiuntivi rispetto alle risorse stanziare al precedente comma 16-bis.

16-quater. In relazione agli eventi calamitosi di cui al comma 16-bis, per i soggetti direttamente colpiti, sono sospesi per l'anno 2012 i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi obbligatori contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché le esposizioni debitorie verso gli istituti di credito. Sono altresì sospese le procedure esecutive previste nei casi di ritardo nell'effettuazione degli adempimenti fiscali e contributivi da parte delle imprese agricole, zootecniche e turistiche che operano nelle aree colpite dagli eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nell'anno 2011.

16-quinquies. Agli oneri di cui ai commi da 16-bis a 16-quater, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2012 e in 170 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 16-sexies e 16-septies.

16-sexies. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Mini-

stero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa, per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

16-septies. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo O1 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-*quater*, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

3.149

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. A decorrere dall'anno 2012, la detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta altresì per le spese documentate relative alle misure di manutenzione e salvaguardia di boschi, nonché per la creazione o la riqualificazione di aree verdi private, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100 mila euro. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.

16-ter. Agli oneri di cui al comma 16-*bis*, valutati in 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 16-*quater* e 16-*quinquies*.

16-quater. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011,

n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo provvede:

a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

c) alla razionalizzazione delle prefetture – ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro nell'anno 2013.

16-*quinquies*. Ai fini di cui al comma 16-*quater*, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.150

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 16, aggiungere, i seguenti:

«16-*bis*. Alla Tabella A, punto 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il terzo capoverso è sostituito dal seguente: "L'agevolazione è concessa anche mediante l'utilizzazione di crediti d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

16-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 16-bis, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 16-quater e 16-quinquies.

16-quater. A decorrere dall'anno 2012, tutte le amministrazioni pubbliche devono allineare il rispettivo rapporto dirigenti sul personale totale al rapporto medio rilevato nei 5 migliori programmi del Bilancio dello Stato.

16-quinquies. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 16-quater devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 16-quater, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

3.151

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, GRANAIOLA

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. L'esenzione dall'accisa per gli impieghi di cui al posto 3 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si interpreta nel senso che tra i carburanti impiegati per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il drappeggio di vie navigabili e porti, è compresa la benzina.

16-ter. Agli oneri di cui al comma 16-bis si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante i maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 16-quater e 16-quinquies.

16-quater. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo provvede:

a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

c) alla razionalizzazione delle prefetture – ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro nell'anno 2013.

16-*quinquies*. Ai fini di cui al comma 16-*quater*, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.152

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano alle imprese del settore agricolo, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con apposito decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

16-*ter*. Agli oneri di cui al comma 16-*bis* si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 16-*quater* e 16-*quinquies*.

16-*quater*. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni

di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare.

16-quinquies. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 16-*quater*, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

3.153

ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis.* Al fine di salvaguardare la redditività delle imprese ittiche, in caso di aumento del prezzo industriale del carburante oltre il 60 per cento del prezzo medio nelle 52 settimane precedenti sulla base delle rilevazioni effettuate dal Ministero dello Sviluppo economico – Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, è concesso per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 agli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001 e successive modificazioni, un credito di imposta pari al 50 per cento dell'aumento rilevato.

16-ter. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 1.

16-quater. All'onere derivante dal presente articolo, nei limiti di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. *16-quinquies.* Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 16-*bis* e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti ri-

spetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

3.154

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«16-bis. All'articolo 1, comma 1090, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014".

16-ter. Agli oneri di cui al comma 16-bis, pari a 25 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del Bilancio dello Stato».

3.155

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Al comma 14-bis. dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Agli aeromobili di cui alla lettera c) del comma 11 immatricolati all'estero che sostano per oltre 48 ore sul territorio italiano dal terzo giorno l'imposta viene applicata in base ai giorni effettivi di permanenza sul territorio stesso"».

3.156

STRADIOTTO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: "a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del Direttore della medesima agenzia, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare";

2) al comma 6, le parole: "del periodo", sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno ovvero del trimestre";

b) all'articolo 4, comma 3, le parole: "entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto", sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno solare in cui è sorto ovvero, nel caso di opzione per il rimborso trimestrale, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto"».

3.157

STRADIOTTO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Nei confronti dei contribuenti ubicati nei territori colpiti dalle eccezionali precipitazioni nevose dei mesi di gennaio e febbraio 2012, non si applicano le sanzioni per gli omessi o tardivi versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori il cui pagamento doveva essere effettuato entro il giorno 16 febbraio 2012 a condizione che i relativi versamenti siano eseguiti, senza maggiorazione per interessi, entro il giorno 16 giugno 2012. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri per l'individuazione dei contribuenti ammessi al beneficio».

3.158

STRADIOTTO

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Nell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 36-*sexiesdecies* è sostituito dal seguente:

"36-*sexiesdecies*. Al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi di cui al comma 36-*quaterdecies* l'impresa concedente comunica all'Agenzia delle entrate, in un apposito allegato della dichiarazione dei redditi, i dati relativi ai beni concessi in godimento. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza di cui al comma 36-*quaterdecies*. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-*quaterdecies* e 36-*quinqüesdecies*, è dovuta la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

16-*ter* Le modifiche di cui al comma 16-*bis* si applicano in relazione ai beni concessi in godimento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012"».

3.159

STRADIOTTO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche alle società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011, nonché a quelle che a tale data si trovano nel primo periodo d'imposta: in tal caso, lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito entro il 30 settembre 2012. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data del 31 dicembre 2011, ovvero entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 10 gennaio 2012».

3.160

STRADIOTTO

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 30 novembre 2012. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 31 dicembre 2011, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° gennaio 2012.

16-ter. Le disposizioni di cui al comma 16-bis si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 16-bis. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore al minore tra i due valori.

16-quater. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.

16-quinquies. Le società che si avvalgono delle disposizioni dei commi da 16-bis a 16-quater devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 dicembre 2012 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2013 ed il 16 maggio 2013, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.».

3.161

STRADIOTTO

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Nell'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "30 novembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011";

b) le parole: "30 aprile 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";

c) le parole: "10 gennaio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2012";

d) le parole: "10 gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2011";

e) le parole: "16 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2012";

f) le parole: "16 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2013."».

3.0.1

GALIOTO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Abbonamenti trasporto pubblico locale)

1. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

"309. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute nell'anno 2012 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012".

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibile come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze

è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.0.2

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 41-*quater*), è aggiunto il seguente:

"41-*quinquies*) pannolini, biberon, tettarelle, prodotti alimentari destinati all'infanzia, latte in polvere e liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia"».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 3-*bis*, pari a 10 milioni a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.».

3.0.3

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e*), inserire la seguente:

"*e-bis*) le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie superiori fino all'importo di 500 euro;"».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 3-bis, pari a 15 milioni a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.».

3.0.4

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, la cifra: "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "6.000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 3-bis, pari a 15 milioni a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia."».

3.0.5

PISCITELLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 11, comma secondo della legge 15 dicembre 2011, n. 217, alla lettera e) dopo le parole: "modalità per" introdurre le seguenti: "la determinazione"; alla lettera d) sopprimere le parole: "e di fruizione"; alla lettera f) dopo la parola: "navigazione" aggiungere le seguenti: "e nel

caso di assegnazione ad altri soggetti del godimento della concessione in essere"; alla lettera g) dopo la parola: "decadenza" aggiungere le seguenti: "e revoca"; dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

"h) individuare i beni del demanio marittimo, i criteri e le modalità per la loro delimitazione e destinazione ad altri usi pubblici nonché i criteri e le modalità di cessione delle zone demaniali sclassificate;

i) individuare criteri per la qualificazione di facile e difficile amovibilità delle opere realizzate sul demanio marittimo;

l) prevedere, in via transitoria e in favore dei concessionari in essere, misure compensative a tutela dei diritti acquisiti lesi con la revisione e il riordino della legislazione"».

3.0.6

PISCITELLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 11, comma primo, lettera e) della legge 15 dicembre 2011, n. 217, dopo la parola: "soppresse", sopprimere le seguenti: "ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: 'le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84'".».

3.0.7

CAFORIO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Annullamento automatico da parte dei concessionari per la riscossione delle cartelle esattoriali prescritte)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, d'ora in poi denominati "concessionari per la riscossione", hanno l'obbligo di annullare d'ufficio le cartelle esattoriali notificate per

tributi e crediti che, ai sensi delle leggi vigenti, risultano prescritti alla data di notifica della cartella esattoriale.

2. I concessionari per la riscossione che non abbiano provveduto ad annullare d'ufficio, ai sensi del comma 1, la cartella esattoriale prescritta, sono tenuti ad annullare la cartella medesima, verificata la fondatezza dell'istanza dell'interessato, entro il termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento dell'istanza medesima.

3. I concessionari per la riscossione sono tenuti a comunicare agli interessati sia il provvedimento di annullamento della cartella che quello di non accoglimento dell'istanza di cui al comma 2.

4. La presentazione dell'istanza di cui al comma 2 sospende l'esecutività del titolo sino alla comunicazione di non accoglimento della istanza di cui al comma 3.

5. I concessionari per la riscossione devono essere dotati di apposito software che verifichi tempestivamente, e comunque prima della notifica, la data di prescrizione delle cartelle esattoriali.».

3.0.8

STRADIOTTO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Accisa sul combustibile utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore)

1. Al punto 11) della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente testo: "In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi di combustibile considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati moltiplicando la quantità di energia elettrica indicata dal contatore fiscale dell'energia elettrica prodotta per i coefficienti determinati dal Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto, sulla base dell'efficienza media del parco elettrico nazionale. I coefficienti sono determinati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento."

2. Per il quinquennio che ha inizio il 1° gennaio 2012 e termine il 31 dicembre 2016 i coefficienti di cui al punto 11), penultimo capoverso, della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come codificato dal comma 1, sono pari ai coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti del 12 per cento».

3.0.9

CASOLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

*(Accisa sul combustibile utilizzato
nella produzione combinata di energia elettrica e calore)*

1. Al punto 11) della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente testo: "In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi di combustibile considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati moltiplicando la quantità di energia elettrica indicata dal contatore fiscale dell'energia elettrica prodotta per i coefficienti determinati dal Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto, sulla base dell'efficienza media del parco elettrico nazionale. I coefficienti sono determinati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento".

2. Per il quinquennio che ha inizio il 1° gennaio 2012 e termine il 31 dicembre 2016 i coefficienti di cui al punto 11), penultimo capoverso, della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come codificato dal comma 1, sono pari ai coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti del 12 per cento.».

3.0.10

RUTELLI, D'ALIA, PISTORIO, DE ANGELIS, SERRA, GALIOTO, OLIVA, GUSTAVINO, GIAI, GERMONTANI, RUSSO, BAIO, BRUNO, CONTINI, CRISTINA DE LUCA, DIGILIO, MILANA, MOLINARI, STRANO, VALDITARA, SBARBATI, DEL PENNINO, MUSSO, VIZZINI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ritardati pagamenti della pubblica amministrazione)

1. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 7, lettera a) dell'articolo 5 della legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti titolari di partite IVA,

le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato della *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi sei mesi dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere alle amministrazioni pubbliche la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento e cedere pro solvendo il credito vantato ad una banca.

2. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

3.0.11

TANCREDI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(IVA su opzione per le locazioni e cessioni di abitazioni)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, i numeri 8 e 8-bis sono sostituiti dai seguenti:

"8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione di fabbricati abitati vi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita, di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro

per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, ed escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere *b)* e *c)* del numero 8-*ter*) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

8-*bis*) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-*ter*), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, o, oltre il quinquennio, nel caso in cui nel relativo atto l'impresa cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008";

b) alla tabella A, parte terza, il n. 127-*duodevicies* è sostituito dal seguente:

"127-*duodevicies*) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita o in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978. n. 457; locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008"».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 46.000.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso», di cui al decreto 1° dicembre 2011 «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014», programma «Fondi di riserva e speciali», missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.0.12

TANCREDI

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Accisa sul combustibile utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore)

1. Al punto 11) della tabella A allegata al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente testo: "In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi di combustibile considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati moltiplicando la quantità di energia elettrica indicata dal contatore fiscale dell'energia elettrica prodotta per i coefficienti determinati dal Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto, sulla base dell'efficienza media del parco elettrico nazionale. I coefficienti sono determinati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento."

2. Per il quinquennio che ha inizio il 1° gennaio 2012 e termine il 31 dicembre 2016 i coefficienti di cui al punto 11), penultimo capoverso, della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come codificato dal comma 1, sono pari ai coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione n.16 del 1998 dell'11 marzo 1998, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti del 12%».

3.0.13

BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA MARIA SERAFINI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. All'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-bis. Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto-legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal primo al 23 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 23 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".».

3.0.14

FONTANA, BARBOLINI, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. I professionisti iscritti In Ordini o Collegi, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, devono sottoscrivere valida e capiente Polizza Assicurativa per la copertura della Responsabilità Civile professionale conto terzi. Le sanzioni amministrative derivanti da violazioni imputabili ai professionisti, vengono irrogate al soggetto che ne ha tratto effettivo beneficio, il quale potrà provvedere alle opportune azioni di rivalsa nei confronti del soggetto che le ha commesse. In assenza di copertura assicurativa, le sanzioni vengono irrogate al soggetto che le ha materialmente commesse".».

3.0.15

MORANDO

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

Art. 3-bis.

(Accisa sul combustibile utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore)

1. Al punto 11) della tabella A allegata al decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente testo: "In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi di combustibile considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati moltiplicando la quantità di energia elettrica indicata dal contatore fiscale dell'energia elettrica prodotta per i coefficienti determinati dal Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto, sulla base dell'efficienza media del parco elettrico nazionale. I coefficienti sono determinati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento".

2. Per il quinquennio che ha inizio il 1° gennaio 2012 e termine il 31 dicembre 2016 i coefficienti di cui al punto 11), penultimo capoverso, della tabella A allegata al decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come codificato dal comma 1, sono pari ai coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione n. 16 del 1998 dell'11 marzo 1998, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti del 12%».

3.0.16

GRANAIOLA

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 11, comma 2, della legge 15 dicembre 2011 n. 217 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) dopo le parole: "modalità per" sono inserite le seguenti: "la determinazione";

b) alla lettera d) le parole: "e di fruizione" sono soppresse;

c) alla lettera f) dopo la parola: "navigazione" sono aggiunte le seguenti: "e nel caso di assegnazione ad altri soggetti del godimento della concessione in essere";

d) alla lettera g) dopo la parola: "decadenza" sono aggiunte le seguenti: "e revoca";

e) dopo la lettera g) inserire le seguenti:

"h) individuare i beni del demanio marittimo, i criteri e le modalità per la loro delimitazione e destinazione ad altri usi pubblici nonché i criteri e le modalità di cessione delle zone demaniali sclassificate;

i) individuare criteri per la qualcazione di facile e difficile amovibilità delle opere realizzate sul demanio marittimo;

l) prevedere, in via transitoria e in favore dei concessionari in essere, misure compensative a tutela dei diritti acquisiti lesi con la revisione e il riordino della legislazione".».

3.0.17

STRADIOTTO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Abbonamenti trasporto pubblico locale)

1. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente:

"Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute nell'anno 2012 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012.

All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.0.18

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le distanze previste dall'articolo 41-*septies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dall'articolo 4, decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404, nonché dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere derogate per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'ANAS qualora l'esistente struttura autostradale insista in ambito urbano con territori fortemente caratterizzati dalla presenza di infrastrutture sostanzialmente immutabili».

3.0.19

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le distanze previste dall'articolo 41-*seppie* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dall'articolo 4, decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1404, nonché dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere derogate per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'ANAS qualora l'esistente struttura autostradale corra ad una quota superiore rispetto al piano urbanizzato e quando il tessuto urbano sottostante sia già dotato di viabilità ordinaria difficilmente modificabile».

3.0.20

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazioni in materia di pubblico impiego)

1. Gli atti concernenti la misurazione e la valutazione della *performance* individuale dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, devono essere impugnati, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla comunicazione o pubblicazione dell'atto impugnato.

2. La presente disposizione si applica agli atti concernenti la misurazione e la valutazione della *performance* individuale che siano comunicati o pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione medesima.

3. Relativamente agli atti concernenti la misurazione e la valutazione della performance individuale che siano stati comunicati o pubblicati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, qualora non siano ancora decorsi i relativi termini prescrizionali di impugnativa e non siano già pendenti ricorsi, il predetto termine di decadenza decorre dalla data di entrata in vigore della disposizione stessa».

3.0.21

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per favorire la crescita dimensionale delle imprese in agricoltura)

1. In favore delle imprese agricole, con esclusione di quelle di cui al comma 2, che prendono parte a processi di concentrazione è attribuito, nel rispetto della normativa comunitaria, un contributo nella forma di credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per studi e consulenze, inerenti all'operazione di concentrazione e comunque in caso di effettiva realizzazione dell'operazione, secondo le condizioni definite con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. La concentrazione non può avere durata inferiore a cinque anni. Il contributo non compete se il processo di concentrazione interessa imprese tra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile ovvero che sono direttamente o indirettamente controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra, a decorrere dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, un'apposita istanza in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne rilascia, in via telematica, certificazione della data di avvenuta presentazione. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di presentazione, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il riconoscimento del contributo ovvero il diniego del contributo stesso per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono stabiliti i dati in esso contenuti, nonché i termini di presentazione delle istanze medesime. Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stan-

ziati è data notizia con successivo provvedimento del direttore della medesima Agenzia. Per le modalità di presentazione telematica si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Al fine di consentire la realizzazione delle operazioni di concentrazione delle imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, alle medesime imprese è concessa la facoltà di rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, o in alternativa, l'impresa che risulta dall'operazione può usufruire nei successivi tre anni di un credito d'imposta, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4.

4. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo provvede:

a) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero dell'economia e delle finanze, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

b) alla riorganizzazione della rete consolare e diplomatica, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

c) alla razionalizzazione delle prefetture – ufficio territoriale del Governo, in modo tale da realizzare risparmi di spesa non inferiori a 15 milioni di euro per l'anno 2012 e a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013;

d) alla riorganizzazione della rete periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche con accorpamento funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, in modo tale da realizzare risparmi di spesa

non inferiori a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e a 10 milioni di euro nell'anno 2013.

5. Ai fini di cui al comma 4, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è ridotta di 50 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.22

GALIOTO

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Accisa sul combustibile utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore)

1. Al punto 11) della tabella A allegata ai decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, i quantitativi di combustibile considerati impiegati nella produzione di energia elettrica vengono determinati moltiplicando la quantità di energia elettrica indicata dal contatore fiscale dell'energia elettrica prodotta per i coefficienti determinati dal Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto, sulla base dell'efficienza media del parco elettrico nazionale. I coefficienti sono determinati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento."

2. Per il quinquennio che ha inizio il 1° gennaio 2012 e termine il 31 dicembre 2016 i coefficienti di cui al punto 11), penultimo capoverso, della tabella A allegata al Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, come codificato dal comma 1, sono pari ai coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione n. 16 del 1998 dell'11 marzo 1998, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti del 12 per cento.».
